

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 1
- ★ Regolamento (CE) n. 2989/95 del Consiglio, del 19 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi 5
- ★ Regolamento (CE) n. 2990/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, che determina le compensazioni in caso di riduzioni sensibili dei tassi di conversione agricoli sino al 1° luglio 1996 7
- ★ Regolamento (CE) n. 2991/95 della Commissione, del 19 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 334/93 recante modalità d'applicazione relative all'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale 9
- ★ Regolamento (CE) n. 2992/95 della Commissione, del 19 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1863/90 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE 11
- ★ Regolamento (CE) n. 2993/95 della Commissione, del 19 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 1518/95 recante modalità d'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1418/76 e (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso 25
- ★ Regolamento (CE) n. 2994/95 della Commissione, del 19 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione 26

Prezzo : 18 ECU

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

* Regolamento (CE) n. 2995/95 della Commissione, del 19 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 3254/93 per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento di taluni ortofrutticoli a favore delle isole minori del mar Egeo per il 1996	28
* Regolamento (CE) n. 2996/95 della Commissione, del 19 dicembre 1995, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, nel settore degli ortofrutticoli	31
* Regolamento (CE) n. 2997/95 della Commissione, del 20 dicembre 1995, che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di magnesio greggio originario della Russia e dell'Ucraina	37
* Regolamento (CE) n. 2998/95 della Commissione, del 20 dicembre 1995, che modifica, per quanto riguarda l'importo degli aiuti, i regolamenti (CEE) n. 1912/92, (CEE) n. 1913/92, (CEE) n. 2254/92, (CEE) n. 2255/92, (CEE) n. 2312/92 e (CEE) n. 1148/93, recanti modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti nel settore delle carni bovine per le isole Canarie, le Azzorre, Madera e i dipartimenti francesi d'oltremare	50
Regolamento (CE) n. 2999/95 della Commissione, del 22 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare	59
Regolamento (CE) n. 3000/95 della Commissione, del 22 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie	61
Regolamento (CE) n. 3001/95 della Commissione, del 22 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera	63
Regolamento (CE) n. 3002/95 della Commissione, del 22 dicembre 1995, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie	65
Regolamento (CE) n. 3003/95 della Commissione, del 22 dicembre 1995, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera	67
Regolamento (CE) n. 3004/95 della Commissione, del 22 dicembre 1995, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame	69
Regolamento (CE) n. 3005/95 della Commissione, del 22 dicembre 1995, che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di titoli di esportazione nel settore del pollame	71
Regolamento (CE) n. 3006/95 della Commissione, del 22 dicembre 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso	72
Regolamento (CE) n. 3007/95 della Commissione, del 22 dicembre 1995, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali	74
Regolamento (CE) n. 3008/95 della Commissione, del 22 dicembre 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	76

Consiglio

95/550/CE, Euratom, CECA :

- * **Decisione del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativa alla nomina di membri della Corte dei conti delle Comunità europee 78**

Commissione

95/551/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 29 novembre 1995, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CE (IV/34.179, 34.202, 216 — Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf e Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven)..... 79**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 2988/95 DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 1995
relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità

- IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
- visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,
- visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,
- vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,
- visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,
- considerando che all'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, finanziato con risorse proprie, provvede la Commissione nei limiti degli stanziamenti concessi e in conformità dei principi di una buona gestione finanziaria; che, per assolvere tale compito, la Commissione coopera strettamente con gli Stati membri;
- considerando che oltre la metà delle spese della Comunità è versata ai destinatari tramite gli Stati membri;
- considerando che le modalità di tale gestione decentrata e di sistemi di controllo sono regolate da disposizioni dettagliate diverse a seconda delle politiche comunitarie in questione; che occorre tuttavia combattere in tutti i settori contro le lesioni agli interessi finanziari delle Comunità;
- considerando che l'efficacia di tale lotta contro gli atti lesivi degli interessi finanziari delle Comunità richiede la predisposizione di un contesto giuridico comune a tutti i settori contemplati dalle politiche comunitarie;
- considerando che le condotte che danno luogo a irregolarità nonché le misure e sanzioni amministrative relative
- sono previste in normative settoriali conformi al presente regolamento;
- considerando che le condotte di cui sopra comprendono le condotte fraudolente, quali definite nella convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- considerando che le sanzioni amministrative comunitarie debbono assicurare un'adeguata tutela di tali interessi; che occorre stabilire regole generali da applicarsi a tali sanzioni;
- considerando che il diritto comunitario prevede sanzioni amministrative comunitarie nel quadro della politica agricola comune; che tali sanzioni dovranno anche essere previste in altri campi;
- considerando che le misure e sanzioni comunitarie adottate nel quadro della realizzazione degli obiettivi della politica agricola comune costituiscono parte integrante dei regimi di aiuto; che esse hanno una finalità propria la quale lascia impregiudicata, sul piano del diritto penale, la valutazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri della condotta degli operatori economici interessati; che la loro efficacia deve essere garantita dall'applicazione immediata della norma comunitaria nonché dalla piena applicazione di tutte le misure comunitarie, giacché l'adozione di misure conservative non abbia consentito di conseguire tale obiettivo;
- considerando che, in virtù dell'esigenza generale di equità e del principio di proporzionalità, nonché alla luce del principio « ne bis in idem » occorre prevedere, nel rispetto dell'« acquis » comunitario e delle disposizioni previste dalle normative comunitarie specifiche esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, adeguate disposizioni per evitare il cumulo delle sanzioni pecuniarie comunitarie e delle sanzioni penali nazionali irrogate per gli stessi fatti alla stessa persona;

⁽¹⁾ GU n. C 216 del 6. 8. 1994, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. C 89 del 10. 4. 1995, pag. 83 e parere espresso il 30 novembre 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

considerando che, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, un procedimento penale può essere considerato concluso qualora l'autorità nazionale competente e l'interessato abbiano concluso una transazione ;

considerando che il presente regolamento si applica lasciando impregiudicata l'applicazione del diritto penale degli Stati membri ;

considerando che il diritto comunitario obbliga la Commissione e gli Stati membri di vigilare affinché le risorse di bilancio delle Comunità siano utilizzate ai fini previsti ; che è opportuno prevedere regole comuni che si applichino in via complementare rispetto alla normativa vigente ;

considerando che i trattati non prevedono poteri specifici necessari ai fini dell'adozione di disposizioni materiali di portata orizzontale relative ai controlli, alle misure e alle sanzioni al fine di assicurare la tutela degli interessi finanziari delle Comunità ; che pertanto occorre far ricorso all'articolo 235 del trattato CE e all'articolo 203 del trattato CEEA ;

considerando che le disposizioni generali aggiuntive relative ai controlli e alle verifiche in loco saranno adottate successivamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

Principi generali

Articolo 1

1. Ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee è adottata una normativa generale relativa a dei controlli omogenei e a delle misure e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto comunitario.

2. Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita.

Articolo 2

1. I controlli e le misure e sanzioni amministrative sono istituiti solo qualora risultino necessari per garantire la corretta applicazione del diritto comunitario. Essi

devono avere carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo per assicurare un'adeguata tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

2. Nessuna sanzione amministrativa può essere irrogata se non è stata prevista da un atto comunitario precedente all'irregolarità. In caso di successiva modifica delle disposizioni relative a sanzioni amministrative contenute in una normativa comunitaria si applicano retroattivamente le disposizioni meno rigorose.

3. Le disposizioni del diritto comunitario determinano la natura e la portata delle misure e sanzioni amministrative necessarie alla corretta applicazione della normativa considerata, in funzione della natura e della gravità dell'irregolarità, del beneficio concesso o del vantaggio ricevuto e del grado di responsabilità.

4. Fatto salvo il diritto comunitario applicabile, le procedure relative all'applicazione dei controlli, delle misure e sanzioni comunitari sono disciplinate dal diritto degli Stati membri.

Articolo 3

1. Il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie è di quattro anni a decorrere dall'esecuzione dell'irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Tuttavia, le normative settoriali possono prevedere un termine inferiore e comunque non inferiore a tre anni.

Per le irregolarità permanenti o ripetute, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui cessa l'irregolarità. Per i programmi pluriennali, il termine di prescrizione vale comunque fino alla chiusura definitiva del programma.

La prescrizione delle azioni giudiziarie è interrotta per effetto di qualsiasi atto dell'autorità competente, portato a conoscenza della persona interessata, che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l'irregolarità. Il termine di prescrizione decorre nuovamente dal momento di ciascuna interruzione.

Tuttavia, la prescrizione è acquisita al più tardi il giorno in cui sia giunto a scadenza un termine pari al doppio del termine di prescrizione senza che l'autorità competente abbia irrogato una sanzione, fatti salvi i casi in cui la procedura amministrativa sia stata sospesa a norma dell'articolo 6, paragrafo 1.

2. Il termine di esecuzione della decisione che irroga sanzioni amministrative è di tre anni. Esso decorre dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.

I casi di interruzione e di sospensione sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni di diritto nazionale.

3. Gli Stati membri mantengono la possibilità di applicare un termine più lungo di quello previsto rispettivamente al paragrafo 1 e al paragrafo 2.

TITOLO II

Misure e sanzioni amministrative

Articolo 4

1. Ogni irregolarità comporta, in linea generale, la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto :

- mediante l'obbligo di versare o rimborsare gli importi dovuti o indebitamente percetti ;
- mediante la perdita totale o parziale della garanzia costituita a sostegno della domanda di un vantaggio concesso o al momento della percezione di un anticipo.

2. L'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 è limitata alla revoca del vantaggio indebitamente ottenuto aumentato, se ciò è previsto, di interessi che possono essere stabiliti in maniera forfettaria.

3. Gli atti per i quali si stabilisce che hanno per scopo il conseguimento di un vantaggio contrario agli obiettivi del diritto comunitario applicabile nella fattispecie, creando artificialmente le condizioni necessarie per ottenere detto vantaggio, comportano, a seconda dei casi, il mancato conseguimento oppure la revoca del vantaggio stesso.

4. Le misure previste dal presente articolo non sono considerate sanzioni.

Articolo 5

1. Le irregolarità intenzionali o causate da negligenza possono comportare le seguenti sanzioni amministrative :

- a) il pagamento di una sanzione amministrativa ;
- b) il versamento di un importo superiore alle somme indebitamente percepite o eluse aumentato, se del caso, di interessi ; tale importo complementare, determinato in base a una percentuale da stabilire nelle pertinenti normative, non può superare il livello assolutamente necessario a conferirgli carattere dissuasivo ;
- c) la privazione, totale o parziale, di un vantaggio concesso dalla normativa comunitaria anche se l'operatore ne ha beneficiato indebitamente soltanto in parte ;
- d) l'esclusione o la revoca dell'attribuzione del vantaggio per un periodo successivo a quello dell'irregolarità ;
- e) la revoca temporanea di un'autorizzazione o di un riconoscimento necessari per poter beneficiare di un regime di aiuti comunitari ;
- f) la perdita di una garanzia o cauzione costituita ai fini dell'osservanza delle condizioni previste da una normativa o la ricostituzione dell'importo di una garanzia indebitamente liberata ;

g) altre sanzioni, di carattere esclusivamente economico, aventi natura e portata equivalenti, contemplate dalle normative settoriali adottate dal Consiglio in funzione delle necessità proprie del settore di cui trattasi e nel rispetto delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione del Consiglio.

2. Fatte salve le disposizioni delle normative settoriali vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, le altre irregolarità possono unicamente dar luogo alle sanzioni non assimilabili ad una sanzione penale previste al paragrafo 1, purché tali sanzioni siano indispensabili per la corretta applicazione della normativa.

Articolo 6

1. Fatte salve le misure e sanzioni amministrative comunitarie adottate sulla base dei regolamenti settoriali esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, l'imposizione delle sanzioni pecuniarie, quali le sanzioni amministrative, può essere sospesa con decisione dell'autorità competente qualora sia stato avviato, per gli stessi fatti, un procedimento penale contro la persona interessata. La sospensione del procedimento amministrativo sospende il termine di prescrizione di cui all'articolo 3.

2. Se il procedimento penale non è proseguito, riprende corso il procedimento amministrativo già sospeso.

3. Allorché il procedimento penale è concluso, riprende corso il procedimento amministrativo già sospeso purché ciò non sia contrario ai principi generali del diritto.

4. Allorché il procedimento amministrativo è ripreso, l'autorità amministrativa provvede affinché sia irrogata una sanzione almeno equivalente a quella prevista dalla normativa comunitaria, potendo tener conto di qualsiasi sanzione irrogata dall'autorità penale per gli stessi fatti alla stessa persona.

5. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 non si applicano alle sanzioni pecuniarie che costituiscono parte integrante dei regimi di sostegno finanziario e possono essere applicate indipendentemente ad eventuali sanzioni penali se, e nella misura in cui, non sono assimilabili a tali sanzioni.

Articolo 7

Le misure e sanzioni amministrative comunitarie possono applicarsi agli operatori economici di cui all'articolo 1, ossia alle persone fisiche o giuridiche, nonché agli altri organismi cui il diritto nazionale riconosce capacità giuridica, che abbiano commesso l'irregolarità. Possono parimenti applicarsi alle persone che hanno partecipato all'esecuzione dell'irregolarità, nonché a quelle tenute a rispondere della medesima o a evitare che sia commessa.

TITOLO III

Controlli

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano, secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, le misure necessarie per assicurare la regolarità e l'effettività delle operazioni che coinvolgono gli interessi finanziari delle Comunità.

2. Le misure di controllo sono adeguate alle specificità di ciascun settore e sono proporzionate agli obiettivi perseguiti. Esse tengono conto delle prassi e delle strutture amministrative esistenti negli Stati membri e sono stabilite in modo tale da non dar luogo a vincoli economici e a costi amministrativi eccessivi.

La natura e la frequenza dei controlli e delle verifiche in loco che gli Stati membri debbono eseguire, nonché le relative modalità della loro esecuzione sono stabilite, se del caso, dalle normative settoriali, al fine di garantire l'applicazione uniforme ed efficace delle normative in questione e, in particolare, di prevenire ed individuare le irregolarità.

3. Le normative settoriali contengono le disposizioni necessarie per assicurare un controllo equivalente mediante il ravvicinamento delle procedure e dei metodi di controllo.

Articolo 9

1. Fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri secondo le disposizioni legislative, regolamentari e ammi-

nistrative nazionali e fatti salvi i controlli eseguiti dalle istituzioni comunitarie secondo le disposizioni del trattato CE, in particolare l'articolo 188 C, la Commissione fa eseguire, sotto la propria responsabilità, la verifica:

- a) della conformità delle pratiche amministrative con le norme comunitarie;
- b) dell'esistenza dei documenti giustificativi necessari e della loro concordanza con le entrate e le spese delle Comunità di cui all'articolo 1;
- c) delle condizioni in cui sono eseguite e verificate tali operazioni finanziarie.

2. Inoltre, essa può effettuare controlli e verifiche sul posto alle condizioni previste dalle normative settoriali.

Prima di effettuare i controlli e le verifiche, secondo la normativa in vigore, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato in modo da ottenere tutta l'assistenza necessaria.

Articolo 10

Saranno successivamente adottate disposizioni generali supplementari in materia di controlli e verifiche in loco secondo le procedure di cui all'articolo 235 del trattato CE e all'articolo 203 del trattato CEEA.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BORRELL FONTELLES

REGOLAMENTO (CE) N. 2989/95 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1765/92⁽²⁾ prevede l'applicazione di un ritiro speciale dalla produzione da parte dei produttori che beneficiano del regime generale di compensazione, allo scopo di portare la produzione di seminativi ad un livello corrispondente alle possibilità di smercio dei prodotti, tenendo conto di un obbligo di base di ritiro dei seminativi;

considerando che le terre messe volontariamente a riposo per superfici maggiori di quelle previste dall'obbligo di ritiro contribuiscono a limitare la produzione di seminativi; che, tuttavia, le terre messe volontariamente a riposo non danno luogo ad una riduzione della produzione paragonabile a quella determinata dal ritiro a titolo obbligatorio; che è pertanto opportuno tenerne conto detraendo, ai fini del calcolo del ritiro speciale, soltanto una parte delle superfici ritirate a titolo volontario;

considerando che il ritiro volontario non sempre viene distinto da quello obbligatorio nei moduli di domanda degli aiuti; che gli Stati membri devono prendere le disposizioni necessarie per ottenere dei dati riguardanti le superfici ritirate volontariamente; che è opportuno predisporre un termine per procedere a tale adattamento;

considerando che delle condizioni climatiche eccezionali possono avere l'effetto di far scendere i rendimenti medi ed essere la ragione di un superamento delle superfici di base; che, in tali condizioni, sarebbe equo di esentare parzialmente o totalmente dal ritiro speciale le regioni interessate;

considerando che l'attuale situazione del mercato per quanto riguarda i seminativi è tale che un superamento di meno dell'1% della superficie di base regionale può essere considerata come minima; che, in tale caso, la sanzione prevista all'articolo 2, paragrafo 6, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1765/92 non dev'essere applicata;

considerando che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 1765/92;

considerando che in Austria, prima dell'adesione, il frumento duro era coltivato su superfici relativamente limitate; che tale coltura, saldamente radicata in talune

regioni, costituisce una componente non trascurabile dell'economia cerealicola di tali regioni; che è quindi opportuno salvaguardare tale produzione mediante il pagamento di un supplemento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1765/92 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nel caso di una superficie di base regionale, qualora la somma delle superfici individuali per i quali è richiesto l'aiuto a norma del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, compresa la messa a riposo prevista in tale regime, le superfici contabilizzate come superfici messe a riposo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e messe a riposo a norma del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie^(*), eccede la superficie di base regionale, alla regione in questione si applicano le seguenti disposizioni:

— durante la stessa campagna di commercializzazione la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per tutti gli aiuti concessi a norma del presente titolo;

— nella campagna di commercializzazione successiva ai produttori che rientrano nel regime generale viene chiesto un ritiro speciale dalla produzione, senza compensazione. La percentuale del ritiro speciale deve essere uguale alla percentuale di superamento della superficie di base regionale, calcolata detraendo l'85% delle superfici ritirate dalla produzione in virtù del ritiro volontario effettuato a norma dell'articolo 7, paragrafo 6. Ciò si aggiunge all'obbligo di ritiro delle superfici di cui all'articolo 7.

In caso di condizioni climatiche eccezionali che abbiano inciso sulla produzione a titolo della campagna ovvero sia constatato un superamento, che abbiano avuto come effetto di fare scendere i rendimenti a un livello inferiore alla norma e di provocare il superamento in questione, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, esentare totalmente o parzialmente dal ritiro speciale le zone interessate.

(¹) GU n. C 308 del 20. 11. 1995.

(²) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1460/95 (GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 1).

Tuttavia, ove il superamento della superficie di base regionale conduca ad un tasso di ritiro speciale da effettuarsi per il raccolto 1996 inferiore all'1 %, quest'ultimo non si applica.

Le superfici che costituiscono oggetto di un ritiro speciale secondo il secondo trattino del primo comma non sono prese in considerazione ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

(*) GU n. L 218 del 6. 8. 1991, paragrafo 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2843/94 (GU n. L 302 del 25. 11. 1994, pag. 1). *

2) All'articolo 4, paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma :

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA

« In Austria, l'aiuto di cui al primo comma è concesso per un massimo di 5 000 ettari nelle regioni in cui questa coltura è saldamente radicata. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) si applica per quanto riguarda la deduzione del ritiro volontario in occasione del calcolo della percentuale del ritiro speciale da effettuarsi a seguito delle domande di compensazione presentate a decorrere dalla campagna 1996/1997. Tuttavia, la Commissione autorizza uno Stato membro ad anticipare l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) di una campagna, purché esso comunichi alla Commissione le informazioni dettagliate riguardanti le superfici ritirate volontariamente per il raccolto 1995.

REGOLAMENTO (CE) N. 2990/95 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1995

che determina le compensazioni in caso di riduzioni sensibili dei tassi di conversione agricoli sino al 1° luglio 1996

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CE) n. 1527/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che determina le compensazioni in caso di riduzione dei tassi di conversione agricoli di alcune monete⁽²⁾, ha fissato le norme specifiche da applicarsi fra il 23 giugno 1995 e il 1° gennaio 1996 per le monete che dovessero registrare, durante tale periodo, una diminuzione sensibile dei rispettivi tassi di conversione agricoli; che si sono delineati rischi di diminuzione sensibile per i tassi di conversione agricoli nel marco finlandese e della corona svedese, poiché per dette monete si sono registrati divari monetari superiori al 5%; che tale situazione potrebbe comportare una sensibile diminuzione di un tasso di conversione agricolo dopo il periodo contemplato dal regolamento (CE) n. 1527/95;

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3813/92, in caso di rivalutazione sensibile, il Consiglio adotta tutte le misure necessarie le quali, essenzialmente per garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo GATT e dalla disciplina di bilancio, possono comportare deroghe alle disposizioni del suddetto regolamento relative agli aiuti a l'entità dello smantellamento dei divari monetari, senza condurre tuttavia ad un'estensione della franchigia; che le misure di cui agli articoli 7 e 8 del citato regolamento non possono dunque essere applicate tal quali; che è necessario adottare, a livello comunitario, misure intese ad evitare distorsioni d'origine monetaria nell'attuazione della politica agricola comune;

considerando che le informazioni attualmente disponibili non consentono di prevedere quale sarà la situazione dopo il 30 giugno 1996; che l'applicazione delle norme previste dal regolamento (CE) n. 1527/95 continuerebbe ad essere giustificata in casi simili durante il periodo considerato; che gli importi dell'aiuto di cui al regola-

mento (CE) n. 1527/95 devono essere stabiliti in base ai criteri utilizzati all'atto del citato regolamento e segnatamente in funzione degli ultimi dati conosciuti; che, per tener conto di detti ultimi dati conosciuti, l'importo dev'essere stabilito per quegli Stati membri, come attualmente la Finlandia e la Svezia, per i quali è effettivamente intervenuto un rischio di diminuzione sensibile del tasso di conversione agricolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento si applica in caso di sensibile riduzione dei tassi di conversione agricoli, secondo l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3813/92, sino al 30 giugno 1996.

Articolo 2

1. Fatta salva la fissazione di un importo al paragrafo 2, in caso di riduzione del tasso di conversione agricolo di cui all'articolo 1, lo Stato membro interessato può concedere agli agricoltori un aiuto compensativo, in tre periodi successivi di dodici mesi a decorrere dal mese che segue quello della riduzione del tasso di conversione agricolo in causa. L'aiuto compensativo non può essere concesso sotto forma di importo vincolato alla produzione, diverso da quella di un periodo fisso ed antecedente; l'aiuto non può essere orientato verso una produzione o essere subordinato all'esistenza di una produzione successiva a detto periodo fisso.

2. Per la Svezia, l'importo globale dell'aiuto compensativo per il primo periodo di dodici mesi non può superare 10,8 milioni di ECU moltiplicato per la riduzione del tasso di conversione agricolo di cui all'articolo 1, espressa in percentuale e diminuita, per quanto riguarda la prima diminuzione sensibile, di 1,564 punti, se quest'ultima ha luogo anteriormente al 13 gennaio 1996, o di 1,043 punti se ha luogo successivamente.

Per la Finlandia, l'importo globale dell'aiuto compensativo per il primo periodo di dodici mesi non può superare 14,6 milioni di ECU moltiplicato per la riduzione del tasso di conversione agricolo di cui all'articolo 1, espressa in percentuale e diminuita, per quanto riguarda la prima diminuzione sensibile di 1,119 punti, se quest'ultima ha luogo anteriormente al 21 gennaio 1996, o di 0,746 punti se ha luogo successivamente.

(¹) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1).

(²) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 1.

L'importo del secondo e del terzo periodo è ridotto, rispetto al periodo precedente, almeno di un terzo dell'importo concesso nel primo periodo.

3. Il contributo della Comunità al finanziamento dell'aiuto compensativo ammonta, per gli importi che possono essere concessi, al 50 %.

Con riferimento al finanziamento della politica agricola comune, tale contributo è considerato parte degli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli. Lo Stato membro può rinunciare alla concessione della partecipazione nazionale al finanziamento dell'aiuto.

4. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3813/92, stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo e, in particolare nel caso in cui lo Stato membro non partecipi al finanziamento dell'aiuto, le condizioni per la concessione dello stesso.

Articolo 3

1. Nei casi in cui all'articolo 1, i tassi di conversione agricoli applicabili alla data della diminuzione sensibile

sugli importi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92 restano invariati sino al 1° gennaio 1999.

2. Gli articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 3813/92 non si applicano alle riduzioni dei tassi di conversione agricoli di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 4

Prima della fine del terzo periodo di concessione dell'aiuto compensativo, la Commissione esamina l'incidenza sul reddito agricolo della riduzione del tasso di conversione agricolo di cui all'articolo 1.

Qualora si constati il rischio che le perdite di reddito perdurino, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3813/92, può prorogare la possibilità di concedere l'aiuto compensativo di cui all'articolo 2 per due periodi supplementari di dodici mesi e nei limiti di un importo massimo globale di ciascun periodo pari a quello concesso nell'ultimo periodo.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA

REGOLAMENTO (CE) N. 2991/95 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 334/93 recante modalità d'applicazione relative all'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2800/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, come l'esperienza dimostra, quando un collettore che ha costituito una cauzione consegna successivamente la materia prima sotto contratto al primo trasformatore, dato che è quest'ultimo, e con il collettore, che procede alla trasformazione della materia prima in prodotto finito, sarebbe più appropriato autorizzare lo svincolo di tale cauzione nel caso in cui il primo trasformatore abbia costituito una cauzione equivalente presso la propria autorità competente;

considerando che il regolamento (CE) n. 1870/95 della Commissione⁽³⁾, recante modifica del regolamento (CEE) n. 334/93⁽⁴⁾, ha cambiato alcune delle modalità di applicazione concernenti l'uso delle superfici ritirate dalla produzione per fini non alimentari; che tale regolamento è entrato in vigore il 5 agosto 1995; che le sue disposizioni andrebbero tuttavia applicate a tutti i contratti conclusi per i raccolti del 1996 e degli anni successivi; che, per quanto concerne i contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del regolamento, andrebbero applicate unicamente le disposizioni che non comportano svantaggi per nessuna delle parti; che, per ragioni di controllo amministrativo, è necessario che l'intera cauzione venga costituita entro il 15 aprile 1996, indipendentemente dal fatto che i contratti relativi al raccolto 1996 siano stati conclusi prima o dopo l'entrata in vigore del regolamento;

considerando che, data l'impossibilità di utilizzarle per il consumo umano o animale, alcune materie prime andrebbero sottoposte a controlli semplificati;

considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 334/93;

considerando che alcune versioni linguistiche non sono corrette; che è dunque necessario correggere tali versioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi, i foraggi essiccati e lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 334/93 è modificato come segue:

1) All'articolo 3:

- al paragrafo 1, prima frase, i termini « allegato II » sono sostituiti dai termini « allegato III »;
- alla fine del paragrafo 3, i termini « allegato II » sono sostituiti dai termini « allegato III ».

2) All'articolo 8, paragrafo 4:

- la lettera a) è sostituita dal testo seguente:
 - « a) Il collettore o il primo trasformatore che ha ricevuto la materia prima dal richiedente informa la relativa autorità competente in merito alla quantità di materia prima presa in consegna, precisando specie e varietà, nonché il nome e l'indirizzo del contraente che ha consegnato la materia prima ed il luogo di consegna, entro un termine da fissare a cura degli Stati membri in modo che il pagamento compensativo possa essere versato nel corso del periodo definito all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio. »;
- alla lettera b) è aggiunto il testo seguente:
 - « A sua volta, il primo trasformatore comunica alla propria autorità competente, entro un termine di 40 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della materia prima, il nome e l'indirizzo del collettore che ha effettuato la consegna, la quantità e il tipo di materia prima consegnata e la data di consegna. »

3) L'articolo 9 è modificato come segue:

- alla fine del paragrafo 1 è aggiunto il testo seguente:

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.⁽²⁾ GU n. L 291 del 6. 12. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 40.⁽⁴⁾ GU n. L 38 del 16. 2. 1993, pag. 12.

« Tuttavia, per quanto concerne i contratti conclusi anteriormente al 5 agosto 1995 in relazione al raccolto 1995, quando il collettore o, secondo il caso, il primo trasformatore ha costituito o è stato tenuto a costituire almeno metà della cauzione presso l'autorità competente entro un termine di 20 giorni lavorativi dalla firma del contratto, la stessa parte contraente costituisce la parte mancante della cauzione entro un termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della materia prima sotto contratto o, qualora tale periodo sia già trascorso, entro un termine di 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2991/95 della Commissione (*).

(* GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 9. »;

- alla fine del paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente :
 - « Fermo restando quanto disposto al primo comma, nel caso in cui la cauzione sia stata costituita dal collettore, essa è svincolata dopo che la materia prima in questione è stata consegnata al primo trasformatore, a condizione che all'autorità competente del collettore sia stata fornita la prova che il primo trasformatore ha costituito una cauzione equivalente presso la propria autorità competente. »
- 4) L'articolo 10 è modificato come segue :
 - al paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dal testo seguente :
 - « La trasformazione in uno o più dei prodotti finiti menzionati dall'allegato III deve essere effettuata entro il 31 luglio del secondo anno successivo all'anno di consegna della materia prima al collettore o al primo trasformatore da parte del richiedente. » ;
 - al paragrafo 2, alla fine del primo comma è aggiunto il testo seguente :
 - « Tuttavia, per quanto concerne i contratti conclusi anteriormente al 5 agosto 1995, la trasformazione deve essere effettuata entro un termine massimo di tre anni dalla data di consegna della materia prima al primo trasformatore. » ;
 - al paragrafo 6, nella prima e nell'ultima frase, i termini « allegato II » sono sostituiti dai termini « allegato III ».
- 5) È aggiunto il seguente articolo 25 :
 - « *Articolo 25*
 - Salvo disposizione contraria del presente regolamento, le modifiche ad esso apportate dal regolamento (CEE)

n. 1870/95 sono applicabili a tutti i contratti relativi ai raccolti del 1996 e degli anni successivi. Gli Stati membri possono tuttavia applicare una parte o l'insieme delle disposizioni previste da tali modifiche ai contratti relativi al raccolto 1995, nella misura in cui esse non comportino svantaggi per le parti contraenti in causa. »

- 6) All'allegato I, i termini « Codice NC 0602 99 59, Altre piante da pien'aria (ad esempio Kenaf hibiscus cannabinus L. e Chenopodium) » sono sostituiti dai termini « Codice NC ex 0602 99 59, Altre piante da pien'aria (ad esempio : Kenaf hibiscus cannabinus L. e Chenopodium) ad eccezione di Euphorbia lathyris, Calendula officinalis, Sylibum marianum e Isatis tinctoria. »
- 7) All'allegato II è aggiunto il testo seguente :
 - « Codice NC ex 0602 99 59, Euphorbia lathyris, Calendula officinalis, Sylibum marianum e Isatis tinctoria. »

Articolo 2

Al regolamento (CEE) n. 334/93 sono apportate le seguenti modifiche :

- 1) All'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) della versione in lingua tedesca, il termine « Flurstücksnummer » è sostituito dal termine « Flächenidentifizierung ».
- 2) All'articolo 8, paragrafo 5 della versione in lingua tedesca, l'ultima frase del primo comma è soppressa.
- 3) Alla fine dell'articolo 9, paragrafo 2 della versione in lingua tedesca, è aggiunto il testo seguente :
 - « Qualora il contratto sia stato modificato o risolto prima che il richiedente presentasse una domanda di aiuto "superfici", o ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, la cauzione costituita viene ridotta in misura corrispondente alla riduzione di superficie. »
- 4) Nella versione in lingua svedese, l'articolo 21 è sostituito dal testo seguente :
 - « Le materie prime coltivate su terre messe a riposo costituenti oggetto di compensazione ed i prodotti derivati da dette materie prime non possono fruire delle misure finanziate dal FEOG, sezione garanzia, né degli aiuti comunitari contemplati dai regolamenti (CEE) n. 2078/92 e (CEE) n. 2080/92 del Consiglio. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2992/95 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 1863/90 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3235/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 4045/89, gli Stati membri sono tenuti ad inviare alla Commissione una relazione annuale particolareggiata sull'applicazione del regolamento stesso, un programma annuale dei controlli e l'elenco delle imprese stabilite in un paese terzo per le quali sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati o riscossi pagamenti, e sono altresì tenuti ad inviare agli Stati membri interessati e alla Commissione l'elenco delle imprese stabilite in uno Stato membro diverso da quello in cui i pagamenti sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati o riscossi;

considerando che la standardizzazione della forma e del contenuto di tali comunicazioni le renderebbe più agevoli e garantirebbe un approccio uniforme;

considerando che è quindi opportuno adottare disposizioni particolareggiate circa la forma e il contenuto delle comunicazioni in parola;

considerando che occorre conseguentemente modificare il regolamento (CEE) n. 1863/90 della Commissione⁽³⁾, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1863/90 è modificato come di seguito indicato:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89. »

2) Prima dell'articolo 2 è inserita l'intestazione seguente:

• TITOLO I

Sistema di finanziamento comunitario »

3) Dopo l'articolo 4 sono inseriti l'intestazione e gli articoli seguenti:

• TITOLO II

Contenuto dei documenti

Articolo 4 bis

1. La relazione annuale di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4045/89 è suddivisa in sezioni, chiaramente identificate dai pertinenti titoli, nelle quali vengono trattati in modo particolareggiato almeno ciascuno degli aspetti dell'applicazione del citato regolamento (CEE) n. 4045/89 elencati nell'allegato II del presente regolamento.

2. Il programma annuale di controlli di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4045/89 è predisposto conformemente al modello riprodotto nell'allegato III del presente regolamento.

3. L'elenco delle imprese di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4045/89 è predisposto conformemente al modello riprodotto nell'allegato IV del presente regolamento.

4. L'elenco delle imprese di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4045/89 è predisposto conformemente al modello riprodotto nell'allegato V del presente regolamento.

5. La richiesta di uno Stato membro relativa ad un controllo prioritario di un'impresa stabilita in un altro Stato membro, da effettuare ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 4045/89, va predisposta conformemente al modello riprodotto nell'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 4 ter

Le informazioni di cui all'articolo 4 bis possono essere comunicate mediante l'invio di documenti o la trasmissione di messaggi informatici, in un formato da concordare tra mittente e destinatario. »

4) L'allegato diventa « Allegato I »; gli allegati A, B, C, D ed E del presente regolamento sono aggiunti quali allegati II, III, IV, V e VI, rispettivamente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 18.⁽²⁾ GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 170 del 3. 7. 1990, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1995.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

*ALLEGATO A** *ALLEGATO II*

Informazioni che devono figurare nella relazione annuale trasmessa dagli Stati membri a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4045/89 ("il regolamento").

1. Modalità di attuazione del regolamento

Modalità di attuazione del regolamento, compresi i cambiamenti riguardanti gli organismi responsabili dei controlli, il servizio specifico incaricato di seguire l'applicazione del regolamento ai sensi dell'articolo 11 e le competenze di tali organismi.

2. Modifiche legislative

Tutte le modifiche della legislazione nazionale che presentino rilievo per l'applicazione del regolamento, introdotte successivamente alla stesura della precedente relazione annuale.

3. Modifiche del programma di controlli

Descrizione di tutti gli emendamenti o modifiche apportati al programma di controlli presentato alla Commissione a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento successivamente alla data di presentazione del programma stesso.

4. Esecuzione del programma di controlli

Esecuzione del programma di controlli per il periodo conclusosi il 30 giugno precedente l'ultimo giorno utile per la presentazione della relazione qui considerata, precisato all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento, con indicazione dei dati di seguito specificati, in totale e ripartiti per organismo di controllo (se i controlli previsti dal regolamento sono eseguiti da più organismi):

- a) numero di controlli eseguiti;
- b) numero di controlli ancora in corso;
- c) numero di controlli previsti per il periodo di cui trattasi e non eseguiti;
- d) motivi per cui i controlli di cui alla lettera c) non sono stati eseguiti;
- e) ripartizione, in base agli importi riscossi o versati ed in base alle misure, dei controlli di cui alle lettere a), b) e c);
- f) azioni eventualmente intraprese sulla base dei risultati dei controlli di cui alla lettera a) nei casi in cui non sono state rilevate irregolarità;
- g) risultati dei controlli eseguiti nel corso del periodo precedente quello che forma oggetto della relazione qui considerata, ma per i quali i risultati medesimi non erano disponibili al momento della presentazione della relazione relativa a tale periodo;
- h) difficoltà presentatesi durante l'esecuzione dei controlli di cui alle lettere a) e b);
- i) indicazione della durata media dei controlli in giorni/addetto, nonché, se possibile, dei tempi necessari per la programmazione, la preparazione, l'esecuzione dei controlli e la stesura della relazione.

5. Assistenza reciproca

Assistenza reciproca prestata e ricevuta ai sensi dell'articolo 7 del regolamento compresi i risultati dei controlli eseguiti a titolo prioritario a norma dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, nonché un riepilogo degli elenchi inviati e ricevuti a norma dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3.

6. Risorse

Ragguagli sulle risorse disponibili per l'esecuzione dei controlli previsti dal regolamento, con precisazioni circa:

- a) il numero di addetti, in unità/anno, preposti ai controlli previsti dal regolamento, ripartiti per organismo e, ove del caso, per regione;
- b) la formazione impartita al personale preposto ai controlli previsti dal regolamento, con indicazione della proporzione di addetti di cui alla lettera a) che ha ricevuto tale formazione e ragguagli sulla natura della formazione stessa;
- c) le attrezzature informatiche e gli strumenti a disposizione degli addetti preposti ai controlli previsti dal regolamento.

7. Difficoltà incontrate nell'applicazione del regolamento

Tutte le difficoltà incontrate nell'applicazione del regolamento, i provvedimenti adottati per risolverli o le proposte in tal senso.

8. Miglioramenti suggeriti

Se del caso, suggerimenti per un miglioramento dell'applicazione del regolamento o delle disposizioni in esso contenute. »

ALLEGATO B

« ALLEGATO III

FOGLIO A

PROGRAMMA DI CONTROLLI PROPOSTO PER IL PERIODO

Articolo 10 del Regolamento (CEE) n. 4045/89

1. Criterio per il calcolo del numero minimo di imprese da controllare :
= non meno della metà delle imprese i cui pagamenti o riscossioni (o loro somma) ammontano a più di 100 000 ECU per l'esercizio finanziario FEAOG

[Empty box] × 1/2 = [Empty box]

2. Misure per le quali l'analisi dei rischi non ha costituito il principale criterio di selezione :
Il numero di imprese che nel corso dell'esercizio finanziario hanno ricevuto o effettuato pagamenti nel quadro del sistema di finanziamento del FEAOG, sezione garanzia è :

A (1) Totale imprese
Totale imprese con riscossioni o pagamenti (o loro somma) della seguente entità :
A (2) Oltre 300 000 ECU
A (3) 300 000 ECU o meno, ma non meno di 30 000 ECU

[Empty box] [Empty box] [Empty box] [Empty box] [Empty box] [Empty box]

Il numero di imprese rientrante in ciascuna delle categorie di cui sopra che si prevede di controllare nel è di :

3. Numero totale di imprese che si prevede di controllare nel :
A (4) Totale imprese
A (5) Totale basato su analisi rischi
A (6) < 30 000 ECU

[Empty box] [Empty box] [Empty box]

Note ai riquadri :
A (2) È obbligatorio controllare le imprese rientranti in questa categoria che, nel corso dei due precedenti periodi di controllo, non sono state sottoposte ai controlli di cui al regolamento qui considerato, a meno che i pagamenti da essere ricevuti non siano stati effettuati nel quadro di una misura per la quale sono state adottate tecniche di selezione proprie dell'analisi dei rischi.
A (6) Le imprese di questa categoria si controllano solo per le specifiche ragioni di cui al foglio D del presente allegato.

FOGLIO B

PROGRAMMA DI CONTROLLI PROPOSTO PER IL PERIODO

Articolo 10 del Regolamento (CEE) n. 4045/89

Quadro dei controlli con riferimento alle voci del bilancio del FEAOG, sezione garanzia

<p>B (1) FEAOG N. voce o articolo del bilancio</p>	<p>B (2) Numero di controlli previsti</p>	<p>Solo per misure alle quali non sarà applicata l'analisi dei rischi</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="435 1391 595 1727"> <p>B (3) Controlli previsti di imprese con riscossioni o pagamenti, o relativa somma, superiori a 300 000 ECU durante l'esercizio finanziario FEAOG ...</p> </td> <td data-bbox="595 1391 694 1727"> <p>(i) numero di imprese</p> </td> <td data-bbox="435 1218 595 1391"> <p>B (4) Controlli previsti di imprese con riscossioni o pagamenti, o relativa somma, compresi tra 30 000 ECU e 300 000 ECU durante l'esercizio finanziario FEAOG ...</p> </td> <td data-bbox="595 1218 694 1391"> <p>(i) numero di imprese</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="435 1048 595 1218"> <p>B (5) Controlli previsti di imprese con riscossioni o pagamenti, o relativa somma, inferiori a 30 000 ECU durante l'esercizio finanziario FEAOG ...</p> </td> <td data-bbox="595 1048 694 1218"> <p>(i) numero di imprese</p> </td> <td data-bbox="435 707 595 1048"> <p>B (6) Totale delle spese della voce del bilancio FEAOG da controllare durante il periodo ... (ecu)</p> </td> <td data-bbox="595 707 694 1048"> <p>(ii) entità della spesa controllata (ecu)</p> </td> </tr> </table>				<p>B (3) Controlli previsti di imprese con riscossioni o pagamenti, o relativa somma, superiori a 300 000 ECU durante l'esercizio finanziario FEAOG ...</p>	<p>(i) numero di imprese</p>	<p>B (4) Controlli previsti di imprese con riscossioni o pagamenti, o relativa somma, compresi tra 30 000 ECU e 300 000 ECU durante l'esercizio finanziario FEAOG ...</p>	<p>(i) numero di imprese</p>	<p>B (5) Controlli previsti di imprese con riscossioni o pagamenti, o relativa somma, inferiori a 30 000 ECU durante l'esercizio finanziario FEAOG ...</p>	<p>(i) numero di imprese</p>	<p>B (6) Totale delle spese della voce del bilancio FEAOG da controllare durante il periodo ... (ecu)</p>	<p>(ii) entità della spesa controllata (ecu)</p>	<p>B (6) Totale delle spese della voce del bilancio FEAOG da controllare durante il periodo ... (ecu)</p>	<p>B (7) Totale delle spese della voce del bilancio FEAOG durante l'esercizio finanziario FEAOG ... (ecu)</p>
<p>B (3) Controlli previsti di imprese con riscossioni o pagamenti, o relativa somma, superiori a 300 000 ECU durante l'esercizio finanziario FEAOG ...</p>	<p>(i) numero di imprese</p>	<p>B (4) Controlli previsti di imprese con riscossioni o pagamenti, o relativa somma, compresi tra 30 000 ECU e 300 000 ECU durante l'esercizio finanziario FEAOG ...</p>	<p>(i) numero di imprese</p>												
<p>B (5) Controlli previsti di imprese con riscossioni o pagamenti, o relativa somma, inferiori a 30 000 ECU durante l'esercizio finanziario FEAOG ...</p>	<p>(i) numero di imprese</p>	<p>B (6) Totale delle spese della voce del bilancio FEAOG da controllare durante il periodo ... (ecu)</p>	<p>(ii) entità della spesa controllata (ecu)</p>												

FOGLIO D
PROGRAMMA DI CONTROLLI PROPOSTO PER IL PERIODO

[Articolo 10 del Regolamento (CEE) n. 4045/89]

Controlli (eventualmente) proposti di imprese con riscossioni o pagamenti, o relativa somma, inferiori a 30 000 ECU durante l'esercizio finanziario FEAOG

Voce del bilancio FEAOG [come alla colonna B (1) del foglio B]	Numero di imprese che si propone di controllare	Specificare i motivi del controllo

FOGLIO E PROGRAMMA DI CONTROLLI PROPOSTO PER IL PERIODO

[Articolo 10 del regolamento (CEE) N. 4045/89]

Organismo di controllo (Ripartizione per regione e ufficio)	Numero di controlli previsti	Numero totale di controlli/anno preposti ai controlli di cui al regolamento (CEE) n. 4045/89 (se i controlli si occupano solo a tempo parziale di tali controlli, va indicata solo la pertinente frazione del loro tempo di lavoro annuo) *

ALLEGATO C

* ALLEGATO IV

IMPRESSE STABILITE IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO IN CUI IL PAGAMENTO DELL'IMPORTO DI CUI TRATTASI È STATO O AVREBBE DOVUTO ESSERE EFFETTUATO O RISCOSSO

[Articolo 7, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4045/89]

Stato membro in cui il pagamento è stato effettuato o riscosso.....

Data di invio dell'elenco

Stato membro in cui l'impresa è stabilita.....

(1) Nome e indirizzo	(2) Natura della spesa (indicare separatamente i vari pagamenti per linea di bilancio FEAOG e per tipo di pagamento)	(3) Importo (in moneta nazionale) di ciascun pagamento che durante l'esercizio finanziario FEAOG è stato		(4) L'ispezione dell'impresa è richiesta a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 (cfr. nota A)
		(i) pagato all'impresa	(ii) pagato dall'impresa	
(i) dell'impresa nello Stato membro in cui è stabilita				
(ii) a cui il pagamento è stato effettuato o da cui il pagamento è stato riscosso				

Note

- A. Se questo è il caso, occorrerebbe inviare apposita richiesta (con il formulario di cui all'allegato VI del presente regolamento) con tutte le informazioni che possono servire al destinatario per individuare correttamente l'impresa di cui trattasi.
- B. Una copia dell'elenco dev'essere inviata alla Commissione (DG VI-G-3).
- C. Se, per quanto concerne il vostro paese, non vi sono imprese stabilite in altri Stati membri, si chiede di comunicare tale circostanza a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione (DG VI-G-3).
- D. Se una richiesta di ispezione di un'impresa a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 è inoltrata dopo l'invio del presente elenco, una copia della richiesta stessa, basata sull'allegato VI, dovrebbe non di meno essere trasmessa alla Commissione (DG VI-G-3).

ALLEGATO D

* ALLEGATO V

IMPRESSE STABILITE IN UN PAESE TERZO PER LE QUALI IL PAGAMENTO DELL'IMPORTO DI CUI TRATTASI È STATO O AVREBBE DOVUTO ESSERE EFFETTUATO O RISCOSSO IN QUESTO STATO MEMBRO

[articolo 7, paragrafo 3 del Regolamento (CEE) n. 4045/89]

Stato membro in cui il pagamento è stato effettuato o riscosso

..... Data di invio dell'elenco

Paese terzo in cui l'impresa è stabilita

(1) Nome e indirizzo		(2) Natura della spesa (indicare separatamente i vari pagamenti per linea di bilancio FEAOG e per tipo di pagamento)	(3) Importo (in moneta nazionale) di ciascun pagamento che durante l'esercizio finanziario FEAOG è stato		(4) Altre osservazioni (per es.: indicare, per singole voci, le difficoltà di controllo, il sospetto di irregolarità l'analisi dei rischi, ecc.)
			(i) pagato all'impresa	(ii) pagato dall'impresa	
(i) dell'impresa nel paese terzo in cui è stabilita	(ii) a cui il pagamento è stato effettuato o da cui il pagamento è stato riscosso				

Nota

Se, per quanto concerne il vostro paese, non vi sono imprese stabilite in altri terzi, il presente allegato va trasmesso alla Commissione (DG VI-G-3) specificando che ricorre una tale circostanza. *

ALLEGATO E

* ALLEGATO VI

RICHIESTA DI ISPEZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 PARAGRAFO 4 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 4045/89

Fornire obbligatoriamente indicazioni per tutte le voci contrassegnate con un asterisco ; ove del caso, dare ragguagli anche sulle altre

La presente richiesta è presentata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2

dell'articolo 7, paragrafo 4

A (*)	1. Stato membro richiedente
	(*) 2. Denominazione del servizio specifico
	(*) 3. Indirizzo
	(*) 4. N. di telefono
	5. N. di telefax
	6. N. di telex
	7. Funzionario responsabile
	8. Organismo responsabile dei controlli
	9. Indirizzo
	10. N. di telefono
	11. N. di telefax
	12. N. di telex
	13. Funzionario responsabile
<hr/>		
B (*)	1. Stato membro destinatario della richiesta
	(*) 2. Organismo
<hr/>		
C (*)	1. Data della richiesta
	(*) 2. Programma dei controlli
<hr/>		
D	Beneficiario	
	(*) 1. Nome	
	a) nello Stato membro richiedente
	b) nello Stato membro destinatario della richiesta
	(*) 2. N. di riferimento
	(*) 3. Indirizzo	
	a) nello Stato membro richiedente
	b) nello Stato membro destinatario della richiesta
<hr/>		
E	Esclusivamente per richieste ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2	
	Dati riguardanti i pagamenti	
	(*) 1. Organismo pagatore
	(*) 2. N. di riferimento del pagamento
	(*) 3. Tipo di pagamento
	(*) 4. Importo (specificare la moneta)
	(*) 5. Dati contabili
	(*) 6. Data di pagamento
	(*) 7. Codice bilancio FEAOG (capitolo, articolo, voce, linea)
	(*) 8. Campagna di commercializzazione o periodo al quale è riferito il pagamento
	(*) 9. Regolamento UE giuridica del pagamento

H Portata ed obiettivi del controllo

1. Portata proposta

.....

2. Obiettivi e pertinenti ragguagli tecnici

.....

.....

(continuare eventualmente su un foglio a parte)

.....

I (*) Elenco dei documenti giustificativi forniti

.....

.....

(continuare eventualmente su un foglio a parte)

.....

REGOLAMENTO (CE) N. 2993/95 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 1518/95 recante modalità d'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1418/76 e (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visti il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95⁽²⁾, in particolare gli articoli 11, 13 e 16,

considerando che il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione⁽³⁾ reca le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1530/95⁽⁵⁾, nonché del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda il regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di riso e, rispettivamente, di cereali;

considerando che il regolamento (CE) n. 2448/95 della Commissione⁽⁶⁾ ha modificato, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1996, il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽⁷⁾ per quanto riguarda in particolare alcuni prodotti cerealicoli di cui al codice NC 1104;

considerando che occorre modificare il regolamento (CE) n. 1518/95 per tener conto di tali modifiche, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1996;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1518/95 è modificato come segue:

- 1) il codice del prodotto 1104 22 10 100 è sostituito da 1104 22 20 100;
- 2) il codice del prodotto 1104 22 99 100 e i relativi dati sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 55.⁽⁴⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 5.⁽⁶⁾ GU n. L 259 del 30. 10. 1995, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2994/95 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che il regolamento (CE) n. 2448/95 della Commissione, del 10 ottobre 1995, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽³⁾, ha previsto delle modifiche a decorrere dal 1° gennaio 1996, per alcuni prodotti cerealicoli di cui al codice NC 1104, come ad esempio e chicchi di avena mondati (decorticati o pilati) e i chicchi di avena spuntati ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2838/95 ⁽⁵⁾, ha stabilito, in base alla nomenclatura combinata, una nomenclatura dei prodotti agricoli per le

restituzioni all'esportazione ; che è opportuno adattare quest'ultima nomenclatura per tener conto delle modifiche suddette con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1996 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87, il settore 3 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 259 del 30. 10. 1995, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 296 del 9. 12. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

1. Il codice NC ex 1104 22 10 e i relativi dati sono sostituiti dal testo seguente :

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 1104 22 20	— — — mondati (decorticati o pilati) : — — — — il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso e il cui tenore in involucri è inferiore o uguale a 0,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 11 % e in cui la periossidasi è praticamente resa inattiva ⁽²⁾	1104 22 20 100

2. Il codice NC ex 1104 22 99 e i relativi dati sono soppressi.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 2995/95 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 3254/93 per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento di taluni ortofrutticoli a favore delle isole minori del mar Egeo per il 1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli a favore delle isole minori del mar Egeo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 2958/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime d'approvvigionamento delle isole minori del mar Egeo per taluni prodotti agricoli e, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, l'importo degli aiuti a favore dell'approvvigionamento per gruppo di isole in cui il prodotto viene commercializzato; che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, occorre stabilire, per il 1996, i bilanci di previsione sull'approvvigionamento delle isole minori del mar Egeo con ortofrutticoli provenienti dal resto della Comunità;considerando che occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 3254/93 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 997/95⁽⁶⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 3254/93 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.⁽³⁾ GU n. L 267 del 28. 10. 1993, pag. 4.⁽⁴⁾ GU n. L 174 del 26. 7. 1995, pag. 27.⁽⁵⁾ GU n. L 293 del 27. 11. 1993, pag. 34.⁽⁶⁾ GU n. L 101 del 4. 5. 1995, pag. 16.

ALLEGATO

« ALLEGATO I

Bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole minori appartenenti al gruppo A ⁽¹⁾ per il 1996*(in tonnellate)*

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativi
Patate	0701 10 00 0701 90 51 0701 90 59 0701 90 90	3 000
Ortaggi	0702 — 0709 (*)	1 000
Agrumi freschi	ex 0805	2 000
Uva	0806 10	
Mele	0808 10 31 — 0808 10 89	
Pere	0808 20 31 — 0808 20 39	
Albicocche, ciliegie, pesche, prugne e prugnone, fresche	0809	
Fragole	0810 10	
Meloni, angurie	0807 11 00 e 0807 19 00	
Fichi freschi	0804 20 10	
Kiwi	0810 50 00	

(*) Ad eccezione degli ortaggi di cui ai codici NC 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99 (esclusi i pimenti commestibili), 0709 90 31, 0709 90 39 e 0709 90 60.

(1) Le isole minori appartenenti al gruppo A sono definite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2958/93.

ALLEGATO II

Bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole minori appartenenti al gruppo B ⁽¹⁾ per il 1996*(in tonnellate)*

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativi
Patate	0701 10 00 0701 90 51 0701 90 59 0701 90 90	10 000
Ortaggi	0702 – 0709 ^(*)	5 300
Agrumi freschi	ex 0805	7 518
Uva	0806 10	
Mele	0808 10 31 – 0808 10 89	
Pere	0808 20 31 – 0808 20 39	
Albicocche, ciliegie, pesche, prugne e prugnone, fresche	0809	
Fragole	0810 10	
Meloni, angurie	0807 11 00 e 0807 19 00	
Fichi freschi	0804 20 10	
Kiwi	0810 50 00	

^(*) Ad eccezione degli ortaggi di cui ai codici NC 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99 (esclusi i pimenti commestibili), 0709 90 31, 0709 90 39 e 0709 90 60.

⁽¹⁾ Le isole minori appartenenti al gruppo B sono definite nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2958/93. •

REGOLAMENTO (CE) N. 2996/95 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 1995****recante modifica del regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CE) n. 2448/95 della Commissione, del 10 ottobre 1995, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽³⁾, prevede modifiche per le arance del codice NC 0805 10 ;considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2994/95⁽⁵⁾, ha istituito, sulla base della nomenclatura combinata, una nomenclatura dei prodotti agricoli

per le restituzioni ; che occorre adattare quest'ultima alle modifiche suddette ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87, il settore 11 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 259 del 30. 10. 1995, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ Vedi pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

• 11. Ortofrutticoli

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 0702 00	Pomodori, freschi o refrigerati :	
ex 0702 00 15	– dal 1° gennaio al 31 marzo :	
	– – delle categorie "extra", I e II (1)	0702 00 15 100
ex 0702 00 20	– dal 1° aprile al 30 aprile :	
	– – delle categorie "extra", I e II (1)	0702 00 20 100
ex 0702 00 25	– dal 1° maggio al 14 maggio :	
	– – delle categorie "extra", I e II (1)	0702 00 25 100
ex 0702 00 30	– dal 15 maggio al 31 maggio :	
	– – delle categorie "extra", I e II (1)	0702 00 30 100
ex 0702 00 35	– dal 1° giugno al 30 settembre :	
	– – delle categorie "extra", I e II (1)	0702 00 35 100
ex 0702 00 40	– dal 1° ottobre al 31 ottobre :	
	– – delle categorie "extra", I e II (1)	0702 00 40 100
ex 0702 00 45	– dal 1° novembre al 20 dicembre :	
	– – delle categorie "extra", I e II (1)	0702 00 45 100
ex 0702 00 50	– dal 21 dicembre al 31 dicembre :	
	– – delle categorie "extra", I e II (1)	0702 00 50 100
ex 0802	Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata :	
	– Mandorle :	
ex 0802 12	– – sgusciate :	
0802 12 90	– – – altre	0802 12 90 000
	– Nocciole (Corylus spp.) :	
0802 21 00	– – con guscio	0802 21 00 000
0802 22 00	– – sgusciate	0802 22 00 000
	– Noci comuni :	
0802 31 00	– – con guscio	0802 31 00 000
ex 0805	Agrumi, freschi o secchi :	
ex 0805 10	– Arance :	
	– – Arance dolci, fresche :	
	– – – dal 1° gennaio al 31 marzo :	
ex 0805 10 01	– – – – Sanguigne e semisanguigne :	
	– – – – delle categorie "extra", I e II (2)	0805 10 01 200
	– – – – altre :	
ex 0805 10 05	– – – – Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin :	
	– – – – delle categorie "extra", I e II (2)	0805 10 05 200
ex 0805 10 09	– – – – altre :	
	– – – – delle categorie "extra", I e II (2)	0805 10 09 200
	– – – dal 1° aprile al 30 aprile :	
ex 0805 10 11	– – – – Sanguigne e semisanguigne :	
	– – – – delle categorie "extra", I e II (2)	0805 10 11 200
	– – – – altre :	

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 0805 10 15	- - - - - Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin :	
	- - - - - delle categorie "extra", I e II (2)	0805 10 15 200
ex 0805 10 19	- - - - - altre :	
	- - - - - delle categorie "extra", I e II (2)	0805 10 19 200
	- - - dal 1° maggio al 15 maggio :	
ex 0805 10 21	- - - - - Sanguigne e semisanguigne :	
	- - - - - delle categorie "extra", I e II (2)	0805 10 21 200
	- - - - - altre :	
ex 0805 10 25	- - - - - Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin :	
	- - - - - delle categorie "extra", I e II (2)	0805 10 25 200
ex 0805 10 29	- - - - - altre :	
	- - - - - delle categorie "extra", I e II (2)	0805 10 29 200
	- - - dal 16 maggio al 31 maggio :	
ex 0805 10 31	- - - - - Sanguigne e semisanguigne :	
	- - - - - delle categorie "extra", I e II (2)	0805 10 31 200
	- - - - - altre :	
ex 0805 10 33	- - - - - Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin :	
	- - - - - delle categorie "extra", I e II (2)	0805 10 33 200
ex 0805 10 35	- - - - - altre :	
	- - - - - delle categorie "extra", I e II (2)	0805 10 35 200
	- - - dal 1° giugno al 30 settembre :	
ex 0805 10 37	- - - - - Sanguigne e semisanguigne :	
	- - - - - delle categorie "extra", I e II (2)	0805 10 37 200
	- - - - - altre :	
ex 0805 10 38	- - - - - Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin :	
	- - - - - delle categorie "extra", I e II (2)	0805 10 38 200
ex 0805 10 39	- - - - - altre :	
	- - - - - delle categorie "extra", I e II (2)	0805 10 39 200
	- - - dal 1° ottobre al 15 ottobre :	
ex 0805 10 42	- - - - - Sanguigne e semisanguigne :	
	- - - - - delle categorie "extra", I e II (2)	0805 10 42 200
	- - - - - altre :	
ex 0805 10 44	- - - - - Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin :	
	- - - - - delle categorie "extra", I e II (2)	0805 10 44 200
ex 0805 10 46	- - - - - altre :	
	- - - - - delle categorie "extra", I e II (2)	0805 10 46 200
	- - - dal 16 ottobre al 30 novembre :	
ex 0805 10 51	- - - - - Sanguigne e semisanguigne :	
	- - - - - delle categorie "extra", I e II (2)	0805 10 51 200
	- - - - - altre :	
ex 0805 10 55	- - - - - Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin :	
	- - - - - delle categorie "extra", I e II (2)	0805 10 55 200

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 0805 10 59	— — — — — altre :	
	— — — — — delle categorie "extra", I e II ⁽²⁾	0805 10 59 200
	— — — dal 1° dicembre al 31 dicembre :	
ex 0805 10 61	— — — — Sanguigne e semisanguigne :	
	— — — — — delle categorie "extra", I e II ⁽²⁾	0805 10 61 200
	— — — — — altre :	
ex 0805 10 65	— — — — — Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin :	
	— — — — — delle categorie "extra", I e II ⁽²⁾	0805 10 65 200
ex 0805 10 69	— — — — — altri :	
	— — — — — delle categorie "extra", I e II ⁽²⁾	0805 10 69 200
ex 0805 30	— Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia) :	
	— — Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) :	
ex 0805 30 20	— — — dal 1° gennaio al 31 maggio :	
	— — — — freschi delle categorie "extra", I e II ⁽²⁾	0805 30 20 100
ex 0805 30 30	— — — dal 1° giugno al 31 ottobre :	
	— — — — freschi, delle categorie "extra", I e II ⁽²⁾	0805 30 30 100
ex 0805 30 40	— — — dal 1° novembre al 31 dicembre :	
	— — — — freschi, delle categorie "extra", I e II ⁽²⁾	0805 30 40 100
ex 0806	Uve, fresche o secche :	
ex 0806 10	— fresche :	
	— — da tavola :	
	— — — dal 1° gennaio al 14 luglio :	
ex 0806 10 21	— — — — della varietà Empereur (Vitis vinifera c.v.), dal 1° gennaio al 31 gennaio	
	— — — — — delle categorie "extra" e I ⁽³⁾	0806 10 21 200
ex 0806 10 29	— — — — — altre :	
	— — — — — delle categorie "extra" e I ⁽³⁾	0806 10 29 200
ex 0806 10 30	— — — dal 15 luglio al 20 luglio :	
	— — — — delle categorie "extra" e I ⁽³⁾	0806 10 30 200
ex 0806 10 40	— — — dal 21 luglio al 31 ottobre :	
	— — — — delle categorie "extra" e I ⁽³⁾	0806 10 40 200
ex 0806 10 50	— — — dal 1° novembre al 20 novembre :	
	— — — — delle categorie "extra" e I ⁽³⁾	0806 10 50 200
	— — — dal 21 novembre al 31 dicembre :	
ex 0806 10 61	— — — — della varietà Empereur (Vitis vinifera c.v.), dal 1° dicembre al 31 dicembre	
	— — — — — delle categorie "extra" e I ⁽³⁾	0806 10 61 200
ex 0806 10 69	— — — — — altre :	
	— — — — — delle categorie "extra" e I ⁽³⁾	0806 10 69 200
ex 0808	Mele, pere e cotogne, fresche :	
ex 0808 10	— Mele :	
	— — altre :	
	— — — dal 1° gennaio al 31 marzo :	
ex 0808 10 51	— — — — della varietà Golden Delicious :	
	— — — — — Mele da sidro	
	— — — — — altre :	
	— — — — — delle categorie "extra", I e II ⁽²⁾	0808 10 51 910

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 0808 10 53	<ul style="list-style-type: none"> — — — — della varietà Granny Smith : — — — — Mele da sidro — — — — altre : — — — — — delle categorie "extra", I e II (?) 	0808 10 53 910
ex 0808 10 59	<ul style="list-style-type: none"> — — — — altre : — — — — Mele da sidro — — — — altre : — — — — — delle categorie "extra", I e II (?) — — — dal 1° aprile al 30 giugno : 	0808 10 59 910
ex 0808 10 61	<ul style="list-style-type: none"> — — — — della varietà Golden Delicious : — — — — Mele da sidro — — — — altre : — — — — — delle categorie "extra", I e II (?) 	0808 10 61 910
ex 0808 10 63	<ul style="list-style-type: none"> — — — — della varietà Granny Smith : — — — — Mele da sidro — — — — altre : — — — — — delle categorie "extra", I e II (?) 	0808 10 63 910
ex 0808 10 69	<ul style="list-style-type: none"> — — — — altre : — — — — Mele da sidro — — — — altre : — — — — — delle categorie "extra", I e II (?) — — — dal 1° luglio al 31 luglio : 	0808 10 69 910
ex 0808 10 71	<ul style="list-style-type: none"> — — — — della varietà Golden Delicious : — — — — Mele da sidro — — — — altre : — — — — — delle categorie "extra", I e II (?) 	0808 10 71 910
ex 0808 10 73	<ul style="list-style-type: none"> — — — — della varietà Granny Smith : — — — — Mele da sidro — — — — altre : — — — — — delle categorie "extra", I e II (?) 	0808 10 73 910
ex 0808 10 79	<ul style="list-style-type: none"> — — — — altre : — — — — Mele da sidro — — — — altre : — — — — — delle categorie "extra", I e II (?) — — — dal 1° agosto al 31 dicembre : 	0808 10 79 910
ex 0808 10 92	<ul style="list-style-type: none"> — — — — della varietà Golden Delicious : — — — — Mele da sidro, diverse da quelle del codice 0808 10 10 — — — — altre : — — — — — delle categorie "extra", I e II (?) 	0808 10 92 910
ex 0808 10 94	<ul style="list-style-type: none"> — — — — della varietà Granny Smith : — — — — Mele da sidro, diverse da quelle del codice 0808 10 10 — — — — altre : — — — — — delle categorie "extra", I e II (?) 	0808 10 94 910
ex 0808 10 98	<ul style="list-style-type: none"> — — — — altre : — — — — Mele da sidro, diverse da quelle del codice 0808 10 10 — — — — altre : — — — — — delle categorie "extra", I e II (?) 	0808 10 98 910

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 0809	Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugneole, fresche :	
ex 0809 30	- Pesche, comprese le peschi noci :	
	- - dal 1° gennaio al 10 giugno :	
ex 0809 30 11	- - - Prugne, e pesche noci :	
	- - - - delle categorie "extra", I e II (*)	0809 30 11 100
ex 0809 30 19	- - - - altre :	
	- - - - - delle categorie "extra", I e II (*)	0809 30 19 100
	- - dall'11 giugno al 20 giugno :	
ex 0809 30 21	- - - Prugne e pesche noci :	
	- - - - delle categorie "extra", I e II (*)	0809 30 21 100
ex 0809 30 29	- - - - altre :	
	- - - - - delle categorie "extra", I e II (*)	0809 30 29 100
	- - dal 21 giugno al 31 luglio :	
ex 0809 30 31	- - - Prugne e pesche noci :	
	- - - - delle categorie "extra", I e II (*)	0809 30 31 100
ex 0809 30 39	- - - - altre :	
	- - - - - delle categorie "extra", I e II (*)	0809 30 39 100
	- - dal 1° agosto al 30 settembre :	
ex 0809 30 41	- - - Prugne e pesche noci :	
	- - - - delle categorie "extra", I e II (*)	0809 30 41 100
ex 0809 30 49	- - - - altre :	
	- - - - - delle categorie "extra", I e II (*)	0809 30 49 100
	- - dal 1° ottobre al 31 dicembre :	
ex 0809 30 51	- - - Prugne e pesche noci :	
	- - - - delle categorie "extra", I e II (*)	0809 30 51 100
ex 0809 30 59	- - - - altre :	
	- - - - - delle categorie "extra", I e II (*)	0809 30 59 100

(*) Conformemente al regolamento (CEE) n. 778/83 (GU n. L 86 del 31. 3. 1983, pag. 14).

(*) Conformemente al regolamento (CEE) n. 920/89 (GU n. L 97 dell'11. 4. 1989, pag. 19).

(*) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1730/87 (GU n. L 163 del 23. 6. 1987, pag. 25).

(*) Conformemente al regolamento (CEE) n. 3596/90 (GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 38).

REGOLAMENTO (CE) N. 2997/95 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 1995

che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di magnesio greggio originario della Russia e dell'Ucraina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1251/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio⁽³⁾, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue :

I. PROCEDIMENTO

(1) Il 15 gennaio 1994, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽⁵⁾, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di manganese greggio originario del Kazakistan, della Russia e dell'Ucraina e ha avviato un'inchiesta.

(2) Il procedimento era stato iniziato in seguito alla presentazione di una denuncia da parte del Comité de Liaison des Industries de Ferro-Alliages per conto del produttore comunitario Péchiney Electro-metallurgie, France (« PEM »).

Dopo la chiusura dell'impianto di produzione della Società italiana per il magnesio e leghe di magnesio SpA (« SAIM »), Bolzano, Italia, avvenuta all'inizio del 1992, la PEM è assertivamente l'unico produttore di magnesio greggio rimasto operativo nella Comunità.

(3) La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto originario dei paesi suindicati e del conseguente notevole pregiudizio, che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento.

(4) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e i denunziati e ha dato alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

Numerosi produttori dei paesi interessati e diversi importatori hanno comunicato osservazioni scritte. Diverse parti hanno chiesto di essere sentite.

(5) La Commissione ha inviato questionari alle parti direttamente interessate e ha ricevuto informazioni scritte particolareggiate dal produttore comunitario denunziante, da un produttore kazako, da due produttori russi, da due produttori ucraini e da tre importatori indipendenti nella Comunità.

(6) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni considerate necessarie ai fini della determinazione preliminare e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società :

a) produttore comunitario denunziante :

— PEM

b) produttore situato nel paese analogo :

— Hydro Magnesium, Porsgrunn, Norway

c) importatori indipendenti nella Comunità :

— Ayrton & Partners, Londra, Regno Unito,

— Deutsche Erz- und Metall-Union GmbH, Hannover, Germania,

— Sassoan Metals & Chemicals, Bruxelles, Belgio.

(7) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1993 (periodo dell'inchiesta).

(8) A causa delle difficoltà incontrate per la determinazione del valore normale in riferimento alla situazione in un paese analogo, l'inchiesta ha superato il normale periodo di un anno.

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. C 11 del 15. 1. 1994, pag. 4.

II. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (9) Il prodotto oggetto della denuncia e dell'avviso di apertura è il magnesio greggio, che viene commercializzato in diversi gradi di purezza, dalle leghe con un tenore supplementare di alluminio e di zinco alle forme più pure contenenti quantitativi inferiori di impurezze. Il magnesio greggio rientra nei codici NC 8104 11 00 e 8104 19 00.
- (10) Per la produzione del magnesio sono utilizzati principalmente due tipi di processi:

- il processo termico e
- il processo elettrolitico.

Nei due processi, per ottenere magnesio greggio possono essere utilizzate diverse materie prime, anche in miscela, comprendenti dolomite, carnalite e acqua di mare. Le differenze tra le materie prime e i processi di produzione utilizzati non incidono sulle caratteristiche fisiche o sugli impieghi dei prodotti finiti. Il magnesio greggio è generalmente commercializzato in lingotti, il cui peso può variare da alcune centinaia di grammi a centinaia di chilogrammi.

- (11) Il magnesio greggio è utilizzato principalmente, in ordine decrescente di importanza:
- come legante nella produzione di alluminio (tanto in forma pura quanto in lega);
 - in applicazioni strutturali (tanto in forma pura quanto in lega);
 - come desolforante di getti di altoforni;
 - nella riduzione chimica oppure
 - nei processi di fusione sferoidale.
- (12) Nonostante alcune differenze inerenti alla composizione e alla forma in cui si presentano, i diversi tipi di magnesio greggio hanno gli stessi impieghi, sono in gran parte intercambiabili e in concorrenza reciproca e non possono essere chiaramente distinti.
- (13) In base ai risultati dell'inchiesta, è stato concluso che tutti i tipi di magnesio greggio prodotti ed esportati dal Kazakistan, dalla Russia e dall'Ucraina rientrano generalmente nella categoria di magnesio greggio sopra descritta.

È stato accertato che il magnesio greggio esportato nella Comunità dai paesi suddetti ha caratteristiche tecniche di base e impieghi identici o simili a quelli del magnesio greggio prodotto e venduto nella Comunità e pertanto è un prodotto simile.

- (14) Era necessario inoltre stabilire se il magnesio greggio venduto sul mercato interno fosse un prodotto simile al magnesio greggio esportato nella

Comunità dai paesi suddetti oppure venduto nell'Unione europea dall'industria comunitaria. L'inchiesta ha confermato che il magnesio greggio venduto sul mercato interno del paese analogo (vedi punto 20) era un prodotto simile al magnesio greggio venduto dall'industria comunitaria. Questa conclusione è stata raggiunta nonostante alcune differenze relative alla forma e al tenore di impurezze tra i prodotti venduti sui due mercati, poiché, globalmente, il magnesio greggio venduto sul mercato interno era simile o identico a quello prodotto e venduto dall'industria comunitaria in termini di caratteristiche fisiche, commercializzazione e impieghi.

- (15) La Commissione considera quindi che il magnesio greggio fabbricato e venduto nella Comunità sia un prodotto simile, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio (in appresso « il regolamento di base »), al prodotto venduto nel paese analogo e a quello esportato nella Comunità dai paesi soggetti all'inchiesta.

III. DUMPING

A. Kazakistan

- (16) Per quanto riguarda le esportazioni del Kazakistan, la Commissione ha stabilito, in base alle statistiche Eurostat, che i quantitativi importati da questo paese corrispondevano ad una quota del mercato comunitario sensibilmente inferiore all'1%. Il produttore situato nel Kazakistan che ha collaborato all'inchiesta ha presentato informazioni dalle quali risulta che non ha venduto magnesio greggio per l'esportazione nella Comunità. Nell'ambito del presente procedimento antidumping la Commissione ha inoltre ricevuto informazioni secondo le quali il produttore avrebbe sostanzialmente ridotto la produzione di magnesio greggio a causa della situazione economica del paese. In base a tali elementi, nonostante alcune discrepanze tra le informazioni sui quantitativi esportati comunicate dal produttore e le statistiche sulle importazioni, la Commissione considera che le importazioni dei prodotti originari del Kazakistan siano irrilevanti. Di conseguenza, secondo la prassi normalmente seguita dalle istituzioni della Comunità, non è stato calcolato alcun margine di dumping riguardo alle importazioni di magnesio greggio originario di tale paese.

B. Russia e Ucraina

1. Valore normale

- (17) Poiché la Russia e l'Ucraina non sono considerati come paesi retti da un'economia di mercato ai fini del presente procedimento, i valori normali da confrontare con i rispettivi prezzi all'esportazione

sono stati stabiliti dalla Commissione in funzione del valore normale determinato per un paese analogo ad economia di mercato, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base.

- (18) Il denunziante ha proposto il Giappone come paese analogo, sostenendo che si trattava di una scelta appropriata, poiché le dimensioni del mercato interno giapponese erano sufficientemente rappresentative rispetto alle importazioni assertivamente oggetto di dumping. Il denunziante ha inoltre affermato che in Giappone i prezzi e i costi erano determinati da normali forze di mercato, poiché il mercato giapponese del prodotto in oggetto poteva essere considerato aperto alle importazioni e competitivo.

La Commissione aveva tuttavia chiesto al denunziante di comunicare informazioni supplementari su paesi analoghi alternativi, poiché il Giappone non sembrava comparabile alla Russia e all'Ucraina in termini di accesso alle materie prime e della tecnologia utilizzata per la produzione di magnesio greggio e di conseguenza non era una scelta appropriata.

- (19) Nell'avviso di apertura del procedimento si faceva riferimento al Canada e agli Stati Uniti come paesi analoghi alternativi.

La Commissione ha chiesto informazioni a tutti i produttori noti situati nei paesi suddetti. Sono stati presi contatti con un produttore situato negli Stati Uniti, il quale ha infine rifiutato di collaborare al presente procedimento.

Un produttore canadese era disposto a collaborare al procedimento. Il volume delle sue transazioni sul mercato interno, tuttavia, non è stato considerato rappresentativo rispetto alle esportazioni dai paesi interessati e, inoltre, il processo di produzione utilizzato era sostanzialmente diverso dai processi impiegati dai produttori dei paesi esportatori interessati. Di conseguenza, né il Canada né gli Stati Uniti potevano essere scelti come paesi analoghi appropriati.

- (20) Dopo l'apertura del procedimento, la Commissione ha preso in considerazione un quarto paese produttore, la Norvegia. Anche se la Norvegia non era stata esplicitamente citata come eventuale paese analogo nell'avviso di apertura, la Commissione ha considerato che, alla luce delle informazioni generali disponibili sull'attività industriale, questo paese costituiva un'ulteriore alternativa.

L'unico produttore norvegese noto ha accettato di collaborare all'inchiesta. In base all'analisi dei diversi aspetti inerenti alla scelta del paese analogo, ovvero la comparabilità dell'accesso alle materie

prime e della tecnologia di produzione, nonché il volume delle vendite sul mercato interno, la Commissione ha stabilito, a titolo provvisorio, che la Norvegia era un paese analogo appropriato.

Riguardo all'analisi svolta, è opportuno precisare che a livello mondiale il numero di produttori di magnesio è limitato e che di conseguenza tutti i produttori e i rispettivi processi e tecnologie di produzione sono noti nell'ambito di questo settore industriale.

La scelta della Norvegia come paese analogo è sostenuta dai seguenti elementi:

- il mercato interno del prodotto in oggetto è sostanziale,
- il volume del mercato è rappresentativo rispetto ai quantitativi esportati dalla Russia o dall'Ucraina, essendo superiore al 5 % di tali esportazioni,
- il mercato norvegese è caratterizzato da significative importazioni di magnesio greggio originario di paesi terzi ed è quindi competitivo,
- il produttore norvegese interessato, di dimensioni considerevoli, utilizza processi molto efficienti in tutte le fasi della produzione e ha costantemente investito in questa attività nel corso degli anni,
- la tecnologia di base utilizzata dal produttore norvegese è comparabile a quella utilizzata in Russia e in Ucraina e
- riguardo all'accesso alle materie prime, la situazione della Norvegia è molto simile a quella della Russia e dell'Ucraina, se non più favorevole. La principale materia prima (dolomite e acqua di mare) è ottenuta in Norvegia, dove inoltre la fornitura di energia elettrica proviene da fonti a basso costo. L'impianto di produzione è ben situato rispetto al trasporto della materia prima e del prodotto finito.

Come già è stato detto nel punto 14, sono state riscontrate alcune differenze secondarie tra il magnesio prodotto in Norvegia e quello esportato dai paesi esportatori interessati riguardo alla forma e al tenore di impurezze. Tuttavia, alla luce degli elementi suesposti, la Commissione considera appropriata, nella presente inchiesta antidumping, la scelta della Norvegia come paese analogo ai due paesi esportatori.

- (21) L'utilizzazione dello stesso paese analogo per i due paesi esportatori è giustificata dal fatto che gli impianti di produzione in Russia e in Ucraina, costruiti quando i due paesi appartenevano all'Unione sovietica, impiegano tuttora la stessa tecnologia di produzione. Questa circostanza è stata confermata dalle informazioni comunicate.

- (22) Per stabilire il valore normale, la Commissione ha verificato in primo luogo se le vendite complessive di magnesio greggio realizzate dal produttore norvegese sul mercato interno fossero rappresentative rispetto alle esportazioni nella Comunità da ciascun paese esportatore.

Da questa valutazione è risultato che il volume delle vendite del produttore norvegese sul mercato interno nei due casi superava sostanzialmente il 5 % delle vendite all'esportazione in oggetto.

- (23) La Commissione ha inoltre esaminato se le vendite del produttore sul mercato interno, considerate complessivamente, fossero effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, vale a dire se fossero remunerative ed eseguite a condizione concorrenziali.

È stato stabilito che nel periodo dell'inchiesta il produttore norvegese non aveva realizzato vendite remunerative del prodotto in oggetto in quantitativi sufficienti sul mercato interno.

Il valore normale è stato quindi costruito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento di base, in funzione dei costi sostenuti dal produttore nel corso di normali operazioni commerciali, ovvero dei costi di produzione fissi e variabili, maggiorati di un importo per le spese generali, amministrative e di vendita e di un equo margine di profitto. A questo proposito l'inchiesta ha messo in evidenza che nel periodo dell'inchiesta la società aveva operato con un livello di produzione sostanzialmente ridotto, in seguito al deterioramento delle condizioni di mercato, dopo che i paesi esportatori soggetti al presente procedimento antidumping avevano considerevolmente aumentato le loro esportazioni in Norvegia. Pertanto, per determinare il costo di produzione della società sostenuto nel corso di normali operazioni commerciali, la Commissione ha applicato un adeguamento.

- (24) Poiché, come risulta da quanto precede, la società non aveva realizzato vendite remunerative in quantitative sufficienti, in considerazione del fatto che era l'unico produttore norvegese e che non erano disponibili dati per lo stesso settore commerciale, la Commissione ha dovuto determinare il tasso di profitto pertinente su qualsiasi altra base equa, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento di base. Per i motivi esposti nel punto 76, la Commissione ha considerato che un margine di profitto del 5 % fosse appropriato e corrispondesse alle esigenze di redditività, in considerazione degli investimenti necessari.

2. Prezzo all'esportazione

a) Considerazioni generali

- (25) Nel periodo dell'inchiesta gli scambi di magnesio greggio erano caratterizzati dal fatto che il porto di Rotterdam costituiva il centro principale del commercio mondiale e, in particolare, del mercato

comunitario. Dall'inchiesta è risultato che numerosi acquirenti, costituiti principalmente da operatori commerciali, acquistano il prodotto in deposito doganale a Rotterdam oppure collocano il prodotto in depositi doganali dopo averlo acquistato a condizioni fob paese esportatore.

In funzione della domanda del mercato, gli operatori vendono il prodotto ai propri clienti, all'interno o all'esterno della Comunità, a partire dal deposito doganale. I produttori e gli esportatori dei paesi esportatori interessati che hanno collaborato al presente procedimento hanno affermato di avere più volte venduto ad acquirenti situati nella Comunità o in paesi terzi senza conoscere la destinazione definitiva del prodotto (vedi punti da 30 a 33).

- (26) Gli esportatori e i produttori dei paesi esportatori interessati hanno inoltre affermato che nel periodo dell'inchiesta il mercato del magnesio era caratterizzato anche da vendite di magnesio greggio proveniente da scorte strategiche dell'ex URSS. Dopo la dissoluzione dell'Unione sovietica e la creazione di numerosi stati indipendenti sul suo territorio, è venuto meno il controllo centralizzato delle scorte strategiche di magnesio greggio e una parte del materiale è stata venduta per l'esportazione. Le stesse parti interessate hanno affermato che queste vendite sono state a prezzi molto bassi, in considerazione della qualità inferiore del prodotto e dell'utilizzazione di canali di distribuzione non tradizionali. Le vendite nella Comunità di questo tipo di magnesio sono state tuttavia marginali, poiché l'uso economico di questo prodotto nella Comunità era molto limitato. I singoli lingotti del materiale proveniente dalle scorte nel periodo di immagazzinamento erano protetti contro l'ossidazione con paraffina e con materiale da imballo. Prima di poter essere utilizzati, i lingotti devono essere puliti, con un processo ad uso intensivo di lavoro che è molto costoso nella Comunità. Per questo motivo gli importatori che hanno collaborato non hanno acquistato il magnesio greggio proveniente dalle scorte.

- (27) Per determinare i prezzi all'esportazione dalla Russia e dall'Ucraina, la Commissione ha tenuto conto delle argomentazioni presentate, tra l'altro, dagli esportatori situati in Russia e dalle autorità russe. Queste parti hanno affermato che la Commissione avrebbe dovuto ignorare gli eventuali effetti negativi sul mercato comunitario provocati dalle importazioni di magnesio greggio proveniente dalle scorte strategiche, poiché queste esportazioni erano nuovamente sotto controllo.

Le parti hanno inoltre affermato che gli eventuali effetti negativi esercitati in passato dalle esportazioni di materiale proveniente dalle scorte non dovrebbero pregiudicare le prospettive dei produttori di magnesio greggio situati in Russia che non avevano eseguito operazioni di questo tipo. A conferma di tale affermazione le parti hanno sostenuto che le esportazioni in questione erano state realizzate da operatori che normalmente non erano attivi in tale settore.

Anche se non dispone degli elementi necessari per valutare l'attendibilità di tali affermazioni, che, tra l'altro, si riferiscono ad avvenimenti successivi al periodo dell'inchiesta, la Commissione ha comunque tentato di stimare l'eventuale incidenza specifica delle esportazioni di magnesio greggio proveniente dalle scorte strategiche costituite nell'ex URSS. In base alle statistiche Eurostat sulle importazioni, è stato analizzato il flusso delle importazioni nella Comunità di magnesio greggio proveniente da tutti i paesi situati nel territorio dell'ex URSS. Da questa analisi è risultato che alcune importazioni nella Comunità sono state dichiarate come originarie di paesi nei quali, secondo le informazioni disponibili, non esiste alcuna produzione di magnesio greggio. Queste importazioni ammontavano a circa 1 000 tonnellate, con un prezzo medio di 1 700 ECU/t. In base alla stessa fonte è stato stabilito che i prezzi medi all'importazione del magnesio originario della Russia e dell'Ucraina erano sostanzialmente superiori.

I principali paesi esportatori, dai quali proveniva oltre il 90 % delle importazioni dai paesi non produttori suddetti durante il periodo dell'inchiesta, erano l'Estonia, la Lettonia e la Lituania. Il volume di tali importazioni corrisponde all'11 % circa delle importazioni complessive nella Comunità da paesi situati nel territorio dell'ex URSS.

Non esistevano tuttavia elementi sufficienti per dimostrare che dette importazioni fossero costituite, interamente oppure in misura rilevante, da materiale proveniente dalle scorte, poiché i quantitativi importati erano sostanziali, mentre l'impiego di questo materiale nella Comunità, come è stato affermato nel punto 26, era molto limitato. Poiché inoltre quasi tutte le esportazioni erano state dichiarate come originarie dei tre paesi baltici attraverso i quali i produttori russi, secondo le risposte ai questionari, hanno inoltrato una parte delle loro vendite nella Comunità, sembrava possibili che si trattasse di materiale di recente produzione semplicemente trasbordato attraverso paesi non produttori.

D'altra parte, le informazioni raccolte durante l'inchiesta hanno confermato che generalmente il magnesio proveniente dalle scorte era venduto ad un prezzo inferiore. La differenza tra i prezzi all'importazione del magnesio proveniente dai suddetti paesi non produttori e i prezzi all'importazione del magnesio originario dei paesi esportatori coinvolti nel presente procedimento antidumping indicherebbe quindi che i prodotti dichiarati come originari dei paesi non produttori provenivano dalle scorte.

- (28) La Commissione ha concluso a titolo provvisorio che le esportazioni dichiarate come originarie di paesi non produttori non devono essere prese in considerazione ai fini della determinazione dei prezzi all'esportazione per i paesi esportatori interessati. In considerazione dei prezzi unitari molto bassi e dell'incerta origine di tali importazioni, sembra possibile che i prodotti in questione provengano dalle scorte. Poiché, come già è stato

affermato, il livello delle scorte si è sostanzialmente ridotto e visto il carattere provvisorio di tali vendite, questa impostazione è stata considerata la più appropriata.

b) Russia

- (29) Per valutare le esportazioni di magnesio greggio originario della Russia, la Commissione ha analizzato le informazioni ottenute dalle statistiche Eurostat e i dati comunicati dai produttori russi che hanno collaborato. L'analisi ha messo in evidenza una divergenza sostanziale tra queste due serie di informazioni: secondo le statistiche Eurostat, infatti, i volumi delle importazioni sono nettamente superiori a quelli delle esportazioni dichiarate dai produttori russi. La Commissione ha quindi cercato di individuare i motivi di tale divergenza e ha esaminato, tra l'altro, se essa fosse dovuta alle esportazioni di magnesio proveniente dalle scorte strategiche. Poiché è stato stabilito che il materiale proveniente dalle scorte è normalmente venduto a prezzi sensibilmente inferiori a quelli del magnesio di recente produzione (vedi punto 26) e poiché le statistiche Eurostat sulle importazioni indicano prezzi all'esportazione (circa 1 900 ECU/t) simili a quelli dichiarati dai produttori russi che hanno collaborato, la Commissione non ha ritenuto che detta discrepanza fosse dovuta alle importazioni di magnesio greggio proveniente dalle scorte.

- (30) La Commissione ha inoltre osservato che un produttore russo, nella risposta al questionario, ha dichiarato che tutte le sue esportazioni erano costituite da vendite di un quantitativo sostanziale del prodotto in oggetto a due acquirenti situati al di fuori della Comunità. Per tutte queste transizioni i prodotti erano stati spediti ad un magazzino doganale a Rotterdam, mentre le vendite corrispondenti erano state fatturate dal produttore ad acquirenti aventi sede al di fuori della Comunità. In tali circostanze il produttore, considerando che le vendite non fossero destinate all'esportazione nella Comunità, ha sostenuto che i corrispondenti prezzi e volumi di vendita non dovevano essere presi in considerazione ai fini della determinazione del prezzo all'esportazione oppure dei volumi delle esportazioni. Dalle informazioni disponibili si rileva che i due acquirenti suddetti sono imprese commerciali che non trasformano il prodotto, ma lo vendono ad altri utilizzatori. Il produttore ha tuttavia dichiarato di non conoscere la destinazione finale del prodotto venduto a tali società.

La Commissione ha tuttavia accertato che una delle società interessate (situata in Svizzera) era collegata al produttore russo. Si può quindi supporre che il produttore fosse al corrente della destinazione finale delle vendite all'esportazione. Poiché il volume delle vendite in questione corrisponde al quantitativo di cui le importazioni indicate nelle statistiche Eurostat superano il volume delle esportazioni dichiarate dagli esportatori russi, la Commissione ha considerato le vendite del produttore russo alla società collegata in Svizzera come vendite all'esportazione nella Comunità.

- (31) In conclusione, la Commissione ritiene appropriato determinare i prezzi e i volumi delle esportazioni

in base a tutte le transazioni dichiarate da un produttore russo e alle vendite che l'altro produttore ha dichiarato di aver fatto alla sua società collegata in Svizzera.

c) Ucraina

(32) Un produttore ucraino ha sostenuto

- di aver venduto magnesio ad acquirenti situati nella Comunità, affermando tuttavia di ignorare, per una parte sostanziale delle vendite, se il prodotto in oggetto sia stato effettivamente importato nella Comunità e
- di aver venduto un quantitativo rilevante di magnesio ad un acquirente situato al di fuori della Comunità. A questo proposito il produttore ha affermato che dette vendite non dovevano essere considerate come esportazioni nella Comunità, essendo destinate all'esportazione in un paese terzo e ha precisato di non avere alcun controllo sulla destinazione del prodotto.

(33) Per esaminare le due argomentazioni presentate dal produttore, la Commissione ha preso in considerazione le statistiche Eurostat sulle importazioni relative al magnesio originario dell'Ucraina. Il volume delle importazioni nel periodo dell'inchiesta, pari a 3 000 tonnellate, era nettamente superiore ai quantitativi che gli esportatori ucraini hanno complessivamente dichiarato di aver venduto per il consumo nella Comunità.

Inoltre, in base alle informazioni presentate dal produttore ucraino interessato riguardo alle vendite all'acquirente del paese terzo suddetto, la Commissione ha stabilito che, anche se le vendite sono state fatturate ad una società di un paese terzo, il produttore ucraino ha effettivamente spedito le merci ad utilizzatori finali situati nella Comunità. È quindi evidente che il produttore ucraino era al corrente della destinazione dei prodotti. Queste risultanze sono state confermate dalle informazioni presentate dagli importatori che hanno collaborato nel corso dell'inchiesta.

Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che il produttore ucraino interessato, pur avendo venduto quantitativi sostanziali di magnesio attraverso una società di un paese terzo, al momento della vendita era perfettamente informato del fatto che i prodotti in questione erano destinati all'esportazione nella Comunità.

Le stesse conclusioni si applicano alle vendite del produttore a clienti situati nella Comunità, per le quali il produttore ha affermato di non conoscere la destinazione finale dei prodotti.

In tali circostanze la Commissione ha determinato il volume e i prezzi delle esportazioni del produttore ucraino considerando come vendite all'esportazione nella Comunità tutte le transazioni di vendita

in cui le merci sono state spedite ad un acquirente situato nella Comunità. In tal modo la differenza tra i dati presentati dai produttori ucraini e le cifre Eurostat è diventata irrilevante. L'impostazione seguita è quindi appropriata ai fini della valutazione delle effettive vendite di magnesio greggio originario dell'Ucraina per l'esportazione nella Comunità.

d) Metodo

(34) Poiché tutte le esportazioni sono state fatte ad acquirenti indipendenti nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili che sono stati dichiarati dai produttori dei paesi esportatori che hanno collaborato. Per quanto possibile, l'esattezza dei prezzi all'esportazione è stata verificata rispetto alle informazioni comunicate dagli importatori che hanno collaborato.

3. *Confronto*

(35) Numerosi produttori dei paesi esportatori hanno affermato che i valori normali stabiliti in base alla situazione accertata nel paese analogo dovevano essere adeguati per tener conto dei vantaggi comparati naturali di cui fruivano i paesi esportatori, secondo la prassi costantemente seguita dalla Comunità. Anche se queste richieste sono state accolte quando le circostanze lo giustificavano, è evidente che da tali vantaggi comparati naturali sono esclusi i vantaggi di costi o di prezzi di cui beneficiano la società di paesi retti da un'economia di mercato. Nell'ambito del presente procedimento antidumping, la Russia e l'Ucraina non sono considerate paesi ad economia di mercato, poiché i costi e i prezzi sul mercato interno non costituiscono una base attendibile ai fini della determinazione del valore normale, data la struttura dei rispettivi mercati interni.

(36) Alla luce di tali elementi, numerose richieste presentate dagli esportatori interessati non possono essere accolte, in quanto si riferiscono a vantaggi in termini di costi, in particolare per quanto riguarda:

- costo del lavoro,
- costi di ammortamento,
- costi ambientali,
- spese di vendita e
- costo delle materie prime.

(37) Riguardo ai vantaggi comparati naturali specifici, i produttori hanno affermato di beneficiare di vantaggi in termini di

- accesso alle materie prime,
- efficienza del processo produttivo sul piano energetico e
- livello del personale di sostegno occupato nelle società interessate.

Occorre rilevare che generalmente i produttori interessati hanno presentato numerose richieste senza fornire i dati quantitativi particolareggiati che sono necessari per giustificare gli adeguamenti richiesti. Due società hanno tra l'altro rifiutato di comunicare l'esatto livello di produzione, affermando che questa informazione era segreta. In mancanza di tale elemento, tuttavia, la Commissione non può valutare gli eventuali vantaggi derivanti dall'eternità della produzione. Due produttori hanno inoltre comunicato informazioni relative ad un periodo che non coincide con il periodo dell'inchiesta.

(38) La Commissione ha comunque analizzato la situazione dei produttori dei paesi esportatori tenendo conto anche delle informazioni raccolte e rese pubbliche da analisti industriali. Sono state in tal modo elaborate le seguenti conclusioni.

— Mentre il produttore comunitario utilizza il processo termico, che i produttori dei paesi esportatori hanno definito inefficiente in termini di consumo di energia, il produttore del paese analogo utilizza il processo elettrolitico. Poiché i produttori dei paesi esportatori utilizzano lo stesso processo, i vantaggi di costo che ne derivano sono automaticamente presi in considerazione a favore degli esportatori interessati.

— Mentre i produttori dei paesi esportatori utilizzano principalmente la carnallite come materia prima per la produzione di magnesio, il produttore del paese analogo usa dolomite e acqua di mare. Riguardo al processo di produzione, in base alle informazioni comunicate nella presente inchiesta, l'impiego dell'una e dell'altra materia prima non presenta vantaggi evidenti in termini di efficienza. Riguardo all'accesso alla materia prima, il produttore del paese analogo si rifornisce di dolomite da una miniera a cielo aperto situata sul territorio nazionale. L'altra fonte di materia prima, l'acqua di mare, è facilmente accessibile, dato che l'impianto di produzione del produttore è situato sulla costa. Gli eventuali svantaggi dell'impiego della dolomite sono quindi compensati dalla facilità di accesso all'acqua di mare.

— Per quanto riguarda l'efficienza energetica del processo di produzione del paese analogo rispetto ai paesi esportatori, la Commissione, in base alle informazioni presentate dal produttore del paese analogo e dai produttori dei paesi esportatori, ha stabilito che il produttore del paese analogo non era svantaggiato. È stato accertato, al contrario, che il processo di produzione era molto efficiente in termini di energia. A questo proposito occorre ricordare che il produttore del paese analogo utilizza la stessa tecnologia di base dei produttori dei paesi esportatori, ovvero il processo elettrolitico che è considerato più efficiente del processo alternativo in termini di consumo di energia.

(39) In conclusione, la Commissione ritiene che le diverse richieste presentate dai produttori dei paesi esportatori in merito ai vantaggi comparati naturali e specifici non siano sufficientemente motivate. La Commissione non considera quindi che siano giustificati adeguamenti ai fini della determinazione del valore normale.

(40) I prezzi all'esportazione stabiliti con il metodo suesposto sono stati adeguati prendendo in considerazione i costi effettivi di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e i costi accessori, in conformità dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento di base. I prezzi all'esportazione sono stati così determinati allo stesso livello del valore normale, ovvero franco frontiera nazionale.

Alcuni produttori/esportatori hanno affermato che le loro vendite all'esportazione non si erano svolte allo stesso stadio commerciale delle vendite del produttore del paese analogo sul mercato interno. Le parti suddette hanno sostenuto specificamente di aver venduto i propri prodotti ad operatori indipendenti, mentre il produttore del paese analogo ha venduto il magnesio greggio ad utilizzatori finali.

Si è tenuto conto delle eventuali differenze, in conformità dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento di base, nella costruzione del valore normale relativo al produttore del paese analogo a livello dei distributori.

4. Margine di dumping

(41) Dal confronto tra il prezzo all'esportazione e il valore normale è risultato che i prezzi franco fabbrica di tutte le vendite per l'esportazione dei produttori soggetti all'inchiesta erano inferiori al valore normale, con un margine di dumping pari all'importo di cui il valore normale superava il prezzo all'esportazione. Gli importi sono stati aggregati per tutte le transazioni relative alle esportazioni. È stato così ottenuto il seguente margine di dumping complessivo, espresso in percentuale del valore cif alla frontiera comunitaria:

— 1. Russia	55 %
— 2. Ucraina	64 %.

IV. PREGIUDIZIO

A. Volume del mercato comunitario

(42) Secondo le informazioni comunicate nel corso del presente procedimento antidumping sulle vendite di magnesio greggio sul mercato comunitario e secondo le statistiche sulle importazioni, il consumo comunitario complessivo, misurato in tonnellate metriche, in quattro anni ha avuto il seguente andamento:

1990	1991	1992	1993
54 000	48 000	52 000	46 000

B. Cumulo delle importazioni originarie dei paesi interessati

- (43) Secondo la prassi normalmente seguita dalle istituzioni comunitarie, la Commissione ha esaminato se gli effetti delle importazioni di magnesio greggio originario dei due paesi interessati sull'industria comunitaria debbano essere valutati cumulativamente, in base ai seguenti criteri:

- livello assoluto e relativo delle importazioni provenienti dai paesi esportatori interessati nel periodo dell'inchiesta,
- comparabilità dei prodotti importati in termini di caratteristiche fisiche e di intercambiabilità delle applicazioni finali,
- analogia del comportamento sul mercato.

- (44) Le importazioni dai due paesi esportatori interessati, considerati individualmente, nel periodo dell'inchiesta riguardavano quantitativi non irrilevanti rispetto alle dimensioni del mercato comunitario, poiché le importazioni dalla Russia e dell'Ucraina hanno raggiunto rispettivamente quote di mercato del 13 % e del 7 %.
- L'inchiesta ha inoltre messo in evidenza che i prezzi delle importazioni dei prodotti originari dei due paesi erano ad un livello inferiore a quello dei prezzi dell'industria.

L'inchiesta ha infine confermato che il magnesio greggio originario dei paesi interessati è un prodotto simile al magnesio greggio dall'industria comunitaria, come risulta nel punto 14.

- (45) La Commissione considera pertanto che, in conformità della prassi delle istituzioni comunitarie, le importazioni in questione devono essere esaminate cumulativamente.

C. Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping

- (46) In base alla valutazione svolta nei punti da 26 a 33 in merito ai diversi canali di importazione, il volume delle importazioni oggetto di dumping di magnesio greggio originario della Russia e dell'Ucraina nella Comunità, misurato in tonnellate metriche di prodotto, è aumentato in misura significativa, passando da circa 2 000 t nel 1991 a 6 000 t circa nel 1992, raggiungendo infine 9 000 t nel periodo dell'inchiesta, con un incremento del 50 % rispetto al 1992. In base al consumo totale apparente, la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping è passata dal 4 % nel 1991

all'11 % nel 1992 e al 20 % nel periodo dell'inchiesta.

- (47) La Commissione ritiene che l'aumento del volume complessivo delle vendite e della quota di mercato in un periodo di tempo limitato sia un elenco rilevante ai fini della valutazione dell'inchiesta di queste importazioni sull'industria comunitaria interessata.

D. Prezzi delle importazioni oggetto di dumping

- (48) I prezzi del magnesio greggio importato dalla Russia e dall'Ucraina erano costantemente ad un livello molto basso ed erano inferiori a quelli dell'industria comunitaria di un margine considerevole. Con una valutazione accurata dei prezzi all'esportazione applicati nel periodo dell'inchiesta rispetto ai prezzi del produttore comunitario ad uno stadio commerciale comparabile, tenendo opportunamente conto delle differenze qualitative dei prodotti, sono stati accertati margini di sottoquotazione compresi tra il 30 % e il 40 %. Il confronto è stato fatto in base ai dati specifici sulle singole transazioni comunicati dagli esportatori e produttori della Russia e dell'Ucraina e dal produttore comunitario.

I dati comunicati dagli esportatori interessati non erano sufficienti per valutare l'andamento dei prezzi su un periodo più lungo, ovvero dal 1990 al 1993. È stata fatta una stima in funzione delle statistiche Eurostat sulle importazioni per il 1990 e il 1991 (utilizzando i dati relativi all'URSS) e dei dati comunicati dagli esportatori interessati per il 1992 e il 1993. È stato così delineato il seguente andamento dei prezzi all'esportazione in ECU per tonnellata metrica di magnesio greggio, prendendo come riferimento il prezzo del 1990:

1990	1991	1992	1993
100	95	94	91

E. Situazione dell'industria comunitaria

- (49) La produzione annua complessiva del produttore comunitario è costantemente diminuita dal 1990 in poi e ha subito un calo particolarmente marcato tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta, pari al 25,1 %, passando dal 74 % al 56 % del livello del 1990.
- (50) Inoltre, conformemente all'andamento della produzione, anche il volume annuo delle vendite dei produttori comunitari ad acquirenti indipendenti nella Comunità è diminuito a partire dal 1990. Il calo è stato del 41,7 % tra il 1991 e il 1992 e del 36,9 % tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta. In base ad un indice 100 nel 1990, tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta le vendite sono diminuite da 50 e 32.

- (51) La diminuzione delle vendite dell'industria comunitaria è stata più marcata del calo della produzione, benché quest'ultimo fosse sostanziale, con il conseguente aumento del volume delle scorte, che è cresciuto del 129,1 % tra il 1991 e il 1992 e dell'1,2 % tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta.
- (52) In seguito alla diminuzione del volume delle vendite, la quota di mercato del produttore comunitario è scesa dal 17 % nel 1991 al 9 % nel 1992 e al 7 % nel periodo dell'inchiesta.
- (53) A causa della chiusura degli impianti di una società comunitaria, tra il 1990 e il 1993 la capacità di produzione complessiva dell'industria comunitaria è sostanzialmente ridotta, diminuendo del 30 % circa. Nonostante il calo della capacità, l'utilizzazione degli impianti dell'unico produttore comunitario è diminuita.
- (54) La chiusura degli impianti di un produttore comunitario e la riduzione della produzione dell'altra società ancora attiva, in presenza di un crescente volume di importazioni a basso prezzo, hanno provocato la perdita di numerosi posti di lavoro. Tra il 1990 e il 1993 il livello dell'occupazione nella Comunità si è ridotto di oltre la metà.
- (55) I prezzi dell'industria comunitaria, espressi in forma indicizzata, hanno avuto il seguente andamento dal 1990 in poi:

1990	1991	1992	1993
100	76	78	94

L'andamento dei prezzi mette in evidenza il tentativo dell'industria comunitaria di ridurre le perdite finanziarie dopo il sostanziale calo dei prezzi nel 1991 e nel 1992 rispetto al 1990. L'aumento dei prezzi del 1993 ha tuttavia provocato un ulteriore calo delle vendite.

- (56) In seguito al calo sostanziale della produzione e del volume delle vendite, alla diminuzione dell'utilizzazione degli impianti e all'aumento delle scorte, i produttori comunitari hanno subito perdite significative tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta, nonostante le iniziative volte a ridurre i costi, compresa la riduzione della manodopera e l'aumento dei prezzi tra il 1992 e il 1993, nel tentativo di risanare la situazione finanziaria e nonostante alcuni adeguamenti tecnici per migliorare l'efficacia del processo di produzione. L'andamento negativo della redditività ha raggiunto ora una fase in cui è pregiudicata la sopravvivenza del produttore restante.

In tali circostanze, è stato concluso che l'industria comunitaria subisce un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base.

V. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

A. Effetto delle importazioni oggetto di dumping

- (57) Il rapido aumento delle importazioni oggetto di dumping di magnesio greggio originario della Russia e dell'Ucraina in un breve periodo di tempo e a prezzi nettamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria, coincide con il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria, in particolare con la perdita della quota di mercato e la depressione dei prezzi tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta.
- (58) Poiché il mercato del magnesio, come avviene per i prodotti di base, è sensibile al prezzo, la sottoquotazione dei prezzi da parte di alcuni venditori ha un effetto depressivo generalizzato. In presenza delle importazioni a basso prezzo dei prodotti originari dei paesi interessati, l'industria comunitaria poteva decidere di mantenere inalterati i prezzi perdendo una parte delle vendite oppure di adeguarsi al livello dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping, senza tener conto delle conseguenze sulla redditività. La tendenza dei prezzi dell'industria comunitaria delineata nel punto 55 rivela che l'industria ha cercato di seguire il calo dei prezzi nel 1991 e nel 1992, con una considerevole perdita di entrate. Nel periodo dell'inchiesta l'industria comunitaria ha aumentato i prezzi nel tentativo di risanare la situazione finanziaria, dopo aver attuato un piano di ristrutturazione, ma ha ancora subito gravi perdite a causa del calo del volume delle vendite. È opportuno rilevare che nel periodo dell'inchiesta i prezzi di vendita applicati dall'industria comunitaria ai clienti al di fuori della Comunità erano nettamente superiori. La differenza tra i prezzi indica che i prezzi di mercato nella Comunità erano particolarmente depressi.
- (59) I produttori russi hanno affermato che le loro vendite nella Comunità non hanno provocato pregiudizio all'industria comunitaria, poiché quest'ultima vendeva il proprio prodotto a segmenti diversi di mercato e quindi la concorrenza diretta tra l'industria comunitaria e i produttori russi era molto limitata.
- (60) A questo proposito la Commissione osserva che il magnesio ha diverse applicazioni, come risulta dal punto 11. Come tuttavia è stato concluso nello stesso punto, non è possibile distinguere il magnesio greggio utilizzato nelle diverse applicazioni. L'inchiesta ha inoltre rivelato che il magnesio esportato dai produttori russi e ucraini è di qualità standard ed è venduto dagli importatori a clienti operanti negli stessi settori industriali in cui operano i clienti dell'industria comunitaria.

- (61) Gli esportatori russi hanno affermato tra l'altro che la società denunziante PEM, nell'ambito del gruppo a cui appartiene, fornisce magnesio greggio ad altre società del gruppo e che quindi per queste vendite non è esposta alla concorrenza delle importazioni dei prodotti originari dei due paesi interessati.
- (62) A questo proposito, è opportuno precisare che tutte le valutazioni delle vendite nella presente inchiesta si riferiscono alla situazione dell'industria comunitaria riguardo alle vendite ad acquirenti indipendenti. Data la gravità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria anche solo riguardo alle vendite ad acquirenti indipendenti, che rappresentano circa la metà delle vendite complessive, non è stato ritenuto necessario esaminare la questione se le vendite alle società dello stesso gruppo si siano svolte in conclusioni concorrenziali.
- (63) Occorre comunque mettere in evidenza che, data la trasparenza del mercato del magnesio greggio, la presenza di importazioni corrispondenti ad una quota di mercato considerevole e vendute a prezzi bassi e nettamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria ha un'incidenza sostanziale sul livello generale dei prezzi ottenuti sul mercato.
- (65) Come è stato affermato nel punto 42, il mercato comunitario del magnesio greggio era piuttosto instabile a causa della generale flessione della domanda derivante dalla contrazione generale del mercato. Era prevedibile che il calo generale della domanda incidesse sul volume della produzione e delle vendite dell'industria comunitaria, ma l'andamento negativo della quota di mercato, in particolare, è indice di una tendenza che non può essere giustificata unicamente con la contrazione della domanda.
- Riguardo ai movimenti dei prezzi, la disparità messa in evidenza nel punto 58 indica che la depressione dei prezzi sul mercato comunitario era particolarmente grave.
- (66) I produttori russi hanno affermato che la situazione critica dell'industria comunitaria era dovuta unicamente alla contrazione ciclica del mercato del magnesio. I produttori hanno concluso che il pregiudizio non poteva essere provocato dalle esportazioni di prodotti originari della Russia.
- (67) A questo proposito la Commissione osserva che, anche se questa circostanza ha sicuramente contribuito alle difficoltà dell'industria comunitaria, la situazione è stata considerevolmente aggravata dagli effetti delle importazioni oggetto di dumping sul mercato comunitario del magnesio.

B. Effetti di altri fattori

- (64) La Commissione ha esaminato se altri fattori oltre alle importazioni oggetto di dumping in oggetto, comprendenti le importazioni da altri paesi, il comportamento dell'industria comunitaria e l'andamento del mercato, abbiano causato il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
- (68) Tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta sono state realizzate importazioni nella Comunità di magnesio greggio originario di altri paesi produttori, oltre alla Russia e all'Ucraina. L'andamento di queste importazioni, espresse in tonnellate metriche e ripartite per paese, è riassunto nella tabella seguente :

	1990	1991	1992	1993
Brasile	4	10	48	0
Canada	844	604	1 137	1 502
Cina	10	0	159	204
India	0	0	0	0
Israele	0	16	247	0
Norvegia	18 375	16 266	17 919	11 503
USA	13 082	7 332	8 953	7 180
ex Jugoslavia	3 526	3 126	2 765	366

A queste importazioni corrispondono le quote di mercato :

	1990	1991	1992	1993
Brasile	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %
Canada	1,6 %	1,3 %	2,2 %	3,2 %
Cina	0,0 %	0,0 %	0,3 %	0,4 %
India	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Israele	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Norvegia	34,3 %	34,2 %	34,3 %	24,9 %
USA	24,4 %	15,4 %	17,1 %	15,5 %
ex Iugoslavia	6,6 %	6,6 %	5,3 %	0,8 %

Da queste cifre risulta che le importazioni complessive dagli altri paesi si sono ridotte e che di conseguenza anche la corrispondente quota di mercato globale è diminuita. La stessa considerazione vale per i singoli paesi, fatta eccezione per il Canada. Dalle statistiche pertinenti si rileva tuttavia che le importazioni di magnesio proveniente dal Canada hanno avuto un incremento nettamente inferiore a quello delle importazioni originarie della Russia e dell'Ucraina. La corrispondente quota di mercato è inoltre relativamente modesta e i prezzi di queste importazioni sono sostanzialmente superiori a quelli applicati dagli esportatori soggetti all'inchiesta. La Commissione non dispone infine di elementi dai quali si possa dedurre che le importazioni dei prodotti originari del Canada siano eseguite a prezzi di dumping.

La Commissione ha quindi concluso che le importazioni da altri paesi non hanno causato il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

C. Conclusione

- (69) La Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping di magnesio greggio originario della Russia e dell'Ucraina, realizzate in quantitativi elevati a e basso prezzo, considerate isolatamente, hanno causato un pregiudizio grave all'industria comunitaria. Nello stesso tempo è stato stabilito che l'industria comunitaria ha incontrato alcune difficoltà a causa della contrazione del mercato del magnesio greggio, dovuta alla diminuzione generale dell'attività delle industrie utilizzatrici. La Commissione osserva tuttavia che rimane valida la conclusione secondo la quale le importazioni oggetto di dumping dai paesi esportatori hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

VI. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (70) L'obiettivo delle misure antidumping è di porre rimedio a pratiche commerciali sleali che hanno effetti pregiudizievoli per l'industria comunitaria. Si intende in tal modo ripristinare una situazione di concorrenza leale, che, in quanto tale, corrisponde all'interesse della Comunità.
- (71) Nel corso dell'inchiesta è stato stabilito che l'industria comunitaria si trova in una difficile situazione, caratterizzata dall'andamento negativo delle vendite, della quota di mercato, della produzione e dell'occupazione e che di conseguenza subisce sostanziali perdite finanziarie. In assenza di provvedimenti riparatori, sarebbe minacciata la sopravvivenza dell'industria comunitaria. Questa minaccia si è già concretata per un produttore comunitario, che ha chiuso i suoi impianti di produzione.
- (72) I produttori russi hanno sostenuto che la capacità di produzione dell'unica società comunitaria rimasta operativa non era sufficiente per approvvigionare il mercato comunitario e che pertanto le importazioni erano indispensabili per soddisfare la domanda di magnesio greggio nella Comunità.

Gli esportatori russi e i rappresentanti del governo hanno affermato inoltre che l'istituzione di misure antidumping nel presente procedimento sarebbe contraria all'interesse della Comunità, poiché limiterebbe la concorrenza sul mercato, nel quale è rimasto operante un solo produttore. Le suddette parti interessate hanno sostenuto che queste condizioni si sarebbero probabilmente realizzate nell'attuale situazione del mercato, che, dopo la fase di recessione tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta, era caratterizzato da una forte ripresa della domanda. Poiché tuttavia numerosi produttori, a livello mondiale, avevano già cessato l'attività oppure prevedevano di chiudere gli impianti, si sarebbe ampliato il divario globale tra la domanda e l'offerta di magnesio greggio.

- (73) Riguardo alla concorrenza sul mercato comunitario la Commissione ha esaminato se l'adozione di misure antidumping possa provocare una significativa riduzione della concorrenza effettiva. In primo luogo non è giustificata la conclusione secondo la quale l'istituzione di misure antidumping eliminerebbe gli esportatori russi e ucraini dal mercato comunitario. Sono infatti attualmente presenti sul mercato anche altri esportatori che non ricorrono a pratiche di dumping. Inoltre, la domanda di magnesio nella Comunità è da tempo soddisfatta in misura considerevole dalle importazioni da paesi terzi e principalmente dalla Norvegia e dagli Stati Uniti. Tra l'inizio del 1991 e la fine del periodo dell'inchiesta sono aumentate le importazioni dai due paesi soggetti alla presente inchiesta a scapito degli altri paesi esportatori.

Si può logicamente presupporre che l'istituzione di misure antidumping volte a ripristinare condizioni di concorrenza leale non abbia l'effetto di creare una situazione di concorrenza limitata, nella quale l'industria comunitaria rafforzi indebitamente la sua posizione di mercato. È invece prevedibile che i fornitori tradizionali dei paesi esportatori non soggetti al presente procedimento riprendano oppure intensifichino le loro esportazioni nella Comunità. La produzione è stata effettivamente ridotta in Giappone, nell'ex Jugoslavia, nella Comunità e negli USA, ma un produttore canadese ha recentemente avviato una produzione sostanziale e intende mettere in funzione un nuovo impianto in Israele nel 1996. La Commissione ha pertanto concluso che non è realistico prevedere gravi carenze dell'offerta sul mercato del magnesio greggio, né una riduzione del numero di fornitori concorrenti. A sostegno di questa conclusione è opportuno ricordare che il principale cliente dei fornitori di magnesio greggio è l'industria dell'alluminio, costituita da società aventi una forza contrattuale analoga a quella dei produttori di magnesio greggio.

- (74) Riguardo ai consumatori, nessuna società interessata ha presentato informazioni alla Commissione in merito agli effetti delle misure antidumping sulla sua situazione. Si può tuttavia presupporre che gli utilizzatori abbiano beneficiato, a breve termine, dei bassi prezzi delle importazioni oggetto di dumping. È tuttavia opportuno precisare che il magnesio greggio nelle sue principali applicazioni, come legante nella produzione di alluminio e come desolforante di getti di altoforni, rappresenta una percentuale relativamente modesta dei costi complessivi di produzione. È stato pertanto concluso che l'eventuale effetto dell'istituzione di misure antidumping sugli utilizzatori sarà limitato. Complessivamente la Commissione non ritiene che

l'eventuale lieve vantaggio degli utilizzatori, qualora l'attuale situazione restasse invariata, giustifichi il rifiuto di difendere l'industria comunitaria nei confronti delle importazioni di magnesio greggio a prezzi sleali.

- (75) In conclusione, la Commissione ha stabilito che è nell'interesse della Comunità salvaguardare la sopravvivenza dell'unico produttore comunitario e quindi istituire misure antidumping.

VII. DAZIO PROVVISORIO

- (76) Alla luce delle conclusioni suesposte in materia di dumping, pregiudizio, rapporto di causalità e interesse della Comunità, la Commissione ha esaminato la forma e il livello delle misure antidumping necessarie per ripristinare condizioni effettive e di concorrenza sul mercato comunitario del magnesio greggio. È stato pertanto calcolato il livello dei prezzi al quale l'industria comunitaria potrebbe compensare i costi e ottenere un adeguato profitto. Ai fini della determinazione del costo di produzione la Commissione ha escluso alcuni costi sostenuti dal produttore in seguito al processo di ristrutturazione. Questa impostazione è stata considerata corretta, poiché escludeva dal calcolo del prezzo obiettivo i costi non ricorrenti in futuro. La Commissione ha verificato che il produttore comunitario, nelle proiezioni interne relative all'attività commerciale e alla redditività, non ha tenuto conto di questi costi straordinari.

Per quanto riguarda il congruo margine di profitto, la Commissione ha utilizzato un tasso del 5 % sul giro d'affari, che l'industria comunitaria considerava il profitto minimo necessario per la continuazione della propria attività. La Commissione ritiene che questo margine di profitto sia sufficiente in considerazione del fatto che si tratta di un prodotto maturo per il quale sono necessari investimenti modesti in attività di ricerca e sviluppo e in impianti di produzione.

- (77) In base a tali elementi e tenendo conto del costo di produzione dell'industria comunitaria, è stato calcolato un prezzo all'importazione minimo affinché l'industria comunitaria possa aumentare i suoi prezzi ad un livello remunerativo. Poiché è stato stabilito che il margine necessario per eliminare il pregiudizio così ottenuto è superiore al margine di dumping relativo ai due paesi esportatori interessati, il livello del dazio deve essere pari al margine di dumping, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento di base.

In considerazione del grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria, dal carattere omogeneo del prodotto e delle eventuali fluttuazioni dei prezzi derivanti dalla domanda dei prodotti a valle, nel presente caso è stato ritenuto più adatto un dazio variabile. In tal modo gli esportatori russi e ucraini potranno massimizzare i profitti e al tempo stesso saranno eliminate le pratiche di dumping causa del pregiudizio.

In tali circostanze, la Commissione ha deciso di imporre un dazio variabile basato su un prezzo minimo di 2 735 e 2 701 ECU per tonnellata, al livello cif frontiera comunitaria, per le importazioni di magnesio greggio originario rispettivamente della Russia e dell'Ucraina.

- (78) A fini di buona amministrazione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate possano presentare le loro osservazioni e chiedere di essere sentite dalla Commissione. Occorre inoltre precisare che tutte le conclusioni elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate qualora la Commissione proponga l'istituzione di dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di magnesio greggio, classificato ai codici NC 8104 11 00 e 8104 19 00, originario della Russia e dell'Ucraina.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1995.

2. Per i prodotti di cui all'articolo 1 originari della Russia, l'importo del dazio antidumping è pari alla differenza tra il prezzo all'importazione minimo di 2 735 ECU per tonnellata metrica di prodotto e il prezzo cif frontiera comunitaria, ogniqualvolta il prezzo cif frontiera comunitaria per tonnellata metrica di prodotto sia inferiore al prezzo minimo all'importazione.

3. Per i prodotti di cui all'articolo 1 originari dell'Ucraina, l'importo del dazio antidumping è pari alla differenza tra il prezzo cif frontiera comunitaria, ogniqualvolta il prezzo cif frontiera comunitaria per tonnellata metrica di prodotto sia inferiore al prezzo minimo all'importazione.

4. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme in vigore in materia di dazi doganali.

5. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, le parti interessate possono comunicare osservazioni scritte e chiedere di essere sentite dalla Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CE) N. 2998/95 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 1995

che modifica, per quanto riguarda l'importo degli aiuti, i regolamenti (CEE) n. 1912/92, (CEE) n. 1913/92, (CEE) n. 2254/92, (CEE) n. 2255/92, (CEE) n. 2312/92 e (CEE) n. 1148/93, recanti modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti nel settore delle carni bovine per le isole Canarie, le Azzorre, Madera e i dipartimenti francesi d'oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto che il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2537/95, in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, l'articolo 7 e l'articolo 9,

considerando che gli aiuti per i prodotti compresi nel bilancio previsionale di approvvigionamento e provenienti dal mercato della Comunità sono stati fissati dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 1912/92 ⁽⁶⁾ e (CEE) n. 2254/92 ⁽⁷⁾, modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 798/95 ⁽⁸⁾, (CEE) n. 1913/92 ⁽⁹⁾ e (CEE) n. 2255/92 ⁽¹⁰⁾, modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1668/95 ⁽¹¹⁾, (CEE) n. 2312/92 ⁽¹²⁾ e (CEE) n. 1148/93 ⁽¹³⁾, modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1669/95 ⁽¹⁴⁾;

considerando che l'applicazione dei criteri di fissazione dell'aiuto comunitario alla situazione attuale dei mercati nel settore delle carni bovine e, in particolare, ai corsi o ai prezzi di questi prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare, come indicato in allegato, gli importi dell'aiuto all'approvvigionamento delle isole Canarie, delle Azzorre e dei dipartimenti francesi d'oltremare, per i prodotti del settore delle carni bovine;

considerando che, in base alle giustificazioni fornite dalle autorità competenti, è opportuno adattare i bilanci di approvvigionamento di alcuni dipartimenti d'oltremare per i riproduttori di razza pura e per i bovini maschi destinati all'ingrasso;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli allegati II e II bis del regolamento (CEE) n. 1912/92 sono sostituiti dall'allegato I del presente regolamento.
2. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 1913/92 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
3. L'allegato II dei regolamenti (CEE) n. 2254/92, (CEE) n. 2255/92 e (CEE) n. 2312/92 è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.
4. L'importo che figura nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1912/92 è sostituito dall'importo indicato nell'allegato IV del presente regolamento.
5. L'allegato III del regolamento (CEE) n. 1913/92 è sostituito dall'allegato V del presente regolamento.
6. L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2312/92 è sostituito dall'allegato VI del presente regolamento.
7. L'allegato del regolamento (CEE) n. 1148/93 è sostituito dall'allegato VII del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2312/92 è sostituito dall'allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
⁽²⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.
⁽³⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU n. L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 31.
⁽⁷⁾ GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 34.
⁽⁸⁾ GU n. L 80 dell'8. 4. 1995, pag. 21.
⁽⁹⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 35.
⁽¹⁰⁾ GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 37.
⁽¹¹⁾ GU n. L 158 dell'8. 7. 1995, pag. 28.
⁽¹²⁾ GU n. L 222 del 7. 8. 1992, pag. 32.
⁽¹³⁾ GU n. L 116 del 12. 5. 1993, pag. 15.
⁽¹⁴⁾ GU n. L 158 dell'8. 7. 1995, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

* ALLEGATO II

Aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I provenienti dal mercato della Comunità

(in ECU/100 kg peso netto)

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
0201 10 00 110 ⁽¹⁾	65,5
0201 10 00 120	49,5
0201 10 00 130 ⁽¹⁾	88,5
0201 10 00 140	67,5
0201 20 20 110 ⁽¹⁾	88,5
0201 20 20 120	67,5
0201 20 30 110 ⁽¹⁾	65,5
0201 20 30 120	49,5
0201 20 50 110 ⁽¹⁾	111,5
0201 20 50 120	85,0
0201 20 50 130 ⁽¹⁾	65,5
0201 20 50 140	49,5
0201 20 90 700	49,5
0201 30 00 100 ⁽²⁾	159,5
0201 30 00 150 ⁽⁴⁾	95,5
0201 30 00 190 ⁽⁶⁾	64,0
<hr/>	
0202 10 00 100	49,5
0202 10 00 900	67,5
0202 20 10 000	67,5
0202 20 30 000	49,5
0202 20 50 100	85,0
0202 20 50 900	49,5
0202 20 90 100	49,5
0202 30 90 400 ⁽⁴⁾	95,5
0202 30 90 500 ⁽⁶⁾	64,0
<hr/>	
1602 50 10 190	45,0
1602 50 31 195	33,5
1602 50 31 395	33,5
1602 50 39 195	33,5
1602 50 39 395	33,5
1602 50 39 495	33,5
1602 50 39 505	33,5
1602 50 39 595	33,5
1602 50 39 615	33,5
1602 50 39 625	15,0
1602 50 39 705	17,5
1602 50 80 195	33,5
1602 50 80 395	33,5
1602 50 80 495	33,5
1602 50 80 505	33,5
1602 50 80 515	15,0
1602 50 80 595	33,5
1602 50 80 615	33,5
1602 50 80 625	15,0
1602 50 80 705	17,5

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2838/95 (GU n. L 296 del 9. 12. 1995, pag. 1).

ALLEGATO II bis

Aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I provenienti dal mercato della Comunità

(in ECU/100 kg peso netto)

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
1602 50 10 120	95,5 ⁽⁹⁾
1602 50 10 140	84,5 ⁽⁹⁾
1602 50 10 160	68,0 ⁽⁹⁾
1602 50 10 170	45,0 ⁽⁹⁾
1602 50 31 125	107,5 ⁽⁹⁾
1602 50 31 135	68,0 ⁽⁹⁾
1602 50 31 325	96,5 ⁽⁹⁾
1602 50 31 335	61,0 ⁽⁹⁾
1602 50 39 125	107,5 ⁽⁹⁾
1602 50 39 135	68,0 ⁽⁹⁾
1602 50 39 325	96,5 ⁽⁹⁾
1602 50 39 335	61,0 ⁽⁹⁾

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2838/95 (GU n. L 296 del 9. 12. 1995, pag. 1). *

ALLEGATO II

« ALLEGATO II

Aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I provenienti dal mercato della Comunità

(in ECU/100 kg peso netto)

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
0201 10 00 110 ⁽¹⁾	65,5
0201 10 00 120	49,5
0201 10 00 130 ⁽¹⁾	88,5
0201 10 00 140	67,5
0201 20 20 110 ⁽¹⁾	88,5
0201 20 20 120	67,5
0201 20 30 110 ⁽¹⁾	65,5
0201 20 30 120	49,5
0201 20 50 110 ⁽¹⁾	111,5
0201 20 50 120	85,0
0201 20 50 130 ⁽¹⁾	65,5
0201 20 50 140	49,5
0201 20 90 700	49,5
0201 30 00 100 ⁽²⁾	159,5
0201 30 00 150 ⁽⁶⁾	95,5
0201 30 00 190 ⁽⁶⁾	64,0
<hr/>	
0202 10 00 100	49,5
0202 10 00 900	67,5
0202 20 10 000	67,5
0202 20 30 000	49,5
0202 20 50 100	85,0
0202 20 50 900	49,5
0202 20 90 100	49,5
0202 30 90 400 ⁽⁶⁾	95,5
0202 30 90 500 ⁽⁶⁾	64,0

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2838/95 (GU n. L 296 del 9. 12. 1995, pag. 1). »

ALLEGATO III

« ALLEGATO II

Importi dell'aiuto erogabile per i bovini maschi da ingrasso provenienti dal mercato della Comunità

(ECU/capo)

Codice NC	Aiuto
ex 0102 90 05	46,5
ex 0102 90 29	93,0
ex 0102 90 49	124,0
0102 90 79	186,0

ALLEGATO IV

« ALLEGATO III

Importo degli aiuti che possono essere concessi nelle isole Canarie per i riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità

(in ECU/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Aiuto
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina (*)	750

(*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti. »

ALLEGATO V

« ALLEGATO III

PRIMA PARTE

Fornitura alle Azzorre di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996

(in ECU/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto
0102 10 00	riproduttori di razza pura della specie bovina (*)	1 150	600

(*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti. »

SECONDA PARTE

Fornitura a Madera di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996

(in ECU/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto
0102 10 00	riproduttori di razza pura della specie bovina (*)	200	650

(*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti. »

ALLEGATO VI

« ALLEGATO III

PRIMA PARTE

Fornitura alla Riunione di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996

(in ECU/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina (!)	300	1 000

SECONDA PARTE

Fornitura alla Guyana di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996

(in ECU/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina (!)	350	1 000

TERZA PARTE

Fornitura alla Martinica di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996

(in ECU/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina (!)	40	1 000

QUARTA PARTE

Fornitura alla Guadalupa di riproduttori di razza pura della specie bovina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996

(in ECU/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto
0102 10 00	Riproduttori di razza pura della specie bovina (!)	50	1 000

(!) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

ALLEGATO VII

* ALLEGATO

PARTE 1

Fornitura alla Guyana di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996

(in ECU/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di capi da fornire	Aiuto
0101 11 00	Cavalli riproduttori di razza pura (1)	16	1 000

PARTE 2

Fornitura alla Martinica di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996

(in ECU/capo)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di capi da fornire	Aiuto
0101 11 00	Cavalli riproduttori di razza pura (1)	15	1 000

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalla direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU n. L 224 del 20. 8. 1990, p. 55).

*ALLEGATO VIII**« ALLEGATO I***PARTE 1**

Bilancio di approvvigionamento di animali maschi da ingrasso della specie bovina per la Riunione per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali
ex 0102 90	Animali da ingrasso della specie bovina	600

PARTE 2

Bilancio di approvvigionamento di animali maschi da ingrasso della specie bovina per la Guyana per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali
ex 0102 90	Animali da ingrasso della specie bovina	200 »

REGOLAMENTO (CE) N. 2999/95 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi di oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,
considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali ai dipartimenti francesi di oltremare (DOM) sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 391/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2757/95 ⁽⁴⁾, che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento dei DOM conformemente agli importi riportati nell'allegato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 391/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 43 del 19. 2. 1992, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 288 dell'1. 12. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto			
	Destinazione			
	Guadalupa	Martinica	Guyana francese	Riunione
Frumento tenero (1001 90 99)	0,00	0,00	0,00	0,00
Orzo (1003 00 90)	6,00	6,00	6,00	9,00
Granturco (1005 90 00)	36,00	36,00	36,00	39,00
Frumento (grano) duro (1001 10 00)	0,00	0,00	0,00	0,00

REGOLAMENTO (CE) N. 3000/95 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 1995****che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle isole Canarie sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1832/92 della Commissione⁽³⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2758/95⁽⁴⁾; che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1832/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 26.⁽⁴⁾ GU n. L 288 dell'1. 12. 1995, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie

(Ecu/t)

Prodotto (codice NC)		Importo dell'aiuto
Frumento tenero	(1001 90 99)	0,00
Orzo	(1003 00 90)	3,00
Granturco	(1005 90 00)	33,00
Frumento duro	(1001 10 00)	0,00
Avena	(1004 00 00)	8,00

REGOLAMENTO (CE) N. 3001/95 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle Azzorre ed a Madera sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1833/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2759/95 ⁽⁴⁾; che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1833/92 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU n. L 288 dell'1. 12. 1995, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera

(ecu/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Madera
Frumento tenero (1001 90 99)	0,00	0,00
Orzo (1003 00 90)	3,00	3,00
Granturco (1005 90 00)	33,00	33,00
Frumento duro (1001 10 00)	0,00	0,00

REGOLAMENTO (CE) N. 3002/95 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 1995****che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle isole Canarie in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso;considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applica-zione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, gli aiuti per la fornitura di cereali di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽⁸⁾ GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 dicembre 1995, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Isole Canarie	
Riso lavorato (1006 30)	269,00	
Rotture di riso (1006 40)	59,00	

REGOLAMENTO (CE) N. 3003/95 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1995

che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e dell'isola di Madera, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 ⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso; che, con il regolamento (CEE) n. 1983/92 della Commissione, del 16 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1683/94 ⁽⁶⁾, sono state adottate modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento citato;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1995.

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁸⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95 ⁽¹⁰⁾;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle Azzorre e dell'isola di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, gli aiuti per la fornitura di riso di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.
⁽³⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.
⁽⁴⁾ GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.
⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 17. 7. 1992, pag. 37.
⁽⁶⁾ GU n. L 178 del 12. 7. 1994, pag. 53.

⁽⁷⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
⁽⁸⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
⁽⁹⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
⁽¹⁰⁾ GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 dicembre 1995, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Isola di Madera
Riso lavorato (1006 30)	269,00	269,00

REGOLAMENTO (CE) N. 3004/95 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1995
che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione nel settore del pollame sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2864/95 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2902/95⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 ai dati di cui la

Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2864/95 modificato, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 dicembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 300 del 13. 12. 1995, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 304 del 16. 12. 1995, pag. 30.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 22 dicembre 1995, che modifica le restituzioni
all'esportazione nel settore del pollame**

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
		ECU/100 unità			ECU/100 kg
0105 11 11 000	01	2,00	0207 22 10 000	04	8,00
0105 11 19 000	01	2,00	0207 22 90 000	04	8,00
0105 11 91 000	01	2,00	0207 41 11 900	04	6,50
0105 11 99 000	01	2,00	0207 41 51 900	04	6,50
0105 19 10 000	01	3,50	0207 41 71 190	04	6,50
		ECU/100 kg	0207 41 71 290	04	6,50
0207 21 10 900	02	30,00	0207 42 10 990	04	15,00
	03	8,00	0207 42 51 000	04	6,50
0207 21 90 190	02	33,00	0207 42 59 000	04	6,50
	03	8,00			

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,

02 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Yemen, Libano, Iran, Armenia, Arzerbaigian, Georgia, Russia, Uzbekistan e Tagikistan,

03 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, della Slovacchia, della Repubblica ceca e delle destinazioni di cui al punto 02,

04 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, della Slovacchia e della Repubblica ceca.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 2815/95.

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 3005/95 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1995

che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di titoli di esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione, del 16 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2841/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CE) n. 1372/95 prevede misure particolari per il caso in cui le domande ed i titoli di esportazione riguardino quantità e/o spese che superano o rischiano di superare le quantità corrispondenti allo smercio normale, tenendo conto dei limiti fissati dall'articolo 8, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽⁴⁾, e/o le relative spese durante il periodo considerato;

considerando che si constatano incertezze sul mercato di taluni prodotti nel settore del pollame; che le restituzioni attualmente applicabili a tali prodotti potrebbero comportare la presentazione di domande di titoli di esportazione a scopi speculativi; che il rilascio dei titoli per i quantitativi chiesti dal 18 al 20 dicembre 1995 rischierebbe di provocare un superamento dei quantitativi corrispondenti allo smercio normale dei prodotti considerati; che è

necessario respingere le domande relativamente alle quali non sono ancora stati emessi i titoli di esportazione per i prodotti considerati e fissare i coefficienti di accettazione da applicare a taluni dei quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto riguarda le domande di titoli di esportazione presentate in virtù del regolamento (CE) n. 1372/95 nel settore del pollame:

- 1) le domande presentate dal 18 al 20 dicembre 1995 sono accolte nella misura del 100 % per le categorie 3, 4, 5, 7 e 8 di prodotti indicate nell'allegato I di detto regolamento;
- 2) non è dato seguito alle domande pendenti, i cui titoli sarebbero dovuti essere rilasciati a partire dal 25 dicembre 1995 per la categoria 6 di prodotti di cui all'allegato I di detto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 dicembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 133 del 17. 6. 1995, pag. 26.⁽²⁾ GU n. L 296 del 9. 12. 1995, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.⁽⁴⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

REGOLAMENTO (CE) N. 3006/95 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1995

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1530/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1418/76, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione⁽³⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1418/76 ha definito all'articolo 14, paragrafo 5 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁵⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 2815/95 del Consiglio⁽⁶⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 297 del 9. 12. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 dicembre 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

<i>(ECU/t)</i>			<i>(ECU/t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
1006 20 11 000	01	204,00	1006 30 65 100	01	255,00
1006 20 13 000	01	204,00		02	261,00
1006 20 15 000	01	204,00		03	266,00
1006 20 17 000	—	—		04	255,00
1006 20 92 000	01	204,00	1006 30 65 900	01	255,00
1006 20 94 000	01	204,00		04	255,00
1006 20 96 000	01	204,00	1006 30 67 100	—	—
1006 20 98 000	—	—	1006 30 67 900	—	—
1006 30 21 000	01	204,00	1006 30 92 100	01	255,00
1006 30 23 000	01	204,00		02	261,00
1006 30 25 000	01	204,00		03	266,00
1006 30 27 000	—	—		04	255,00
1006 30 42 000	01	204,00	1006 30 92 900	01	255,00
1006 30 44 000	01	204,00		04	255,00
1006 30 46 000	01	204,00	1006 30 94 100	01	255,00
1006 30 48 000	—	—		02	261,00
1006 30 61 100	01	255,00		03	266,00
	02	261,00		04	255,00
	03	266,00	1006 30 94 900	01	255,00
	04	255,00		04	255,00
1006 30 61 900	01	255,00	1006 30 96 100	01	255,00
	04	255,00		02	261,00
1006 30 63 100	01	255,00		03	266,00
	02	261,00		04	255,00
	03	266,00	1006 30 96 900	01	255,00
	04	255,00		04	255,00
1006 30 63 900	01	255,00	1006 30 98 100	—	—
	04	255,00	1006 30 98 900	—	—
			1006 40 00 000	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti :

- 01 Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
- 02 le zone I, II, III, VI, Ceuta e Melilla,
- 03 le zone IV, V, VII c), il Canada e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,
- 04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 2815/95.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 3007/95 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1995

**che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso,
forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1530/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare⁽⁵⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie ;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni ;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 17 del regolamento (CEE)

n. 1418/76 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette ;

considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1418/76 ;

considerando che le restituzioni fissate dal presente regolamento sono valide, senza differenziazione, per tutte le destinazioni ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Le restituzioni fissate nel presente regolamento non sono considerate restituzioni differenziate secondo la destinazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 5.
⁽⁵⁾ GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 dicembre 1995, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 400	0,00
1001 90 99 000	0,00
1002 00 00 000	35,00
1003 00 90 000	0,00
1004 00 00 400	7,00
1005 90 00 000	30,00
1006 20 92 000	216,80
1006 20 94 000	216,80
1006 30 42 000	—
1006 30 44 000	—
1006 30 92 100	271,00
1006 30 92 900	271,00
1006 30 94 100	271,00
1006 30 94 900	271,00
1006 30 96 100	271,00
1006 30 96 900	271,00
1006 40 00 000	—
1007 00 90 000	30,00
1101 00 15 100	0,00
1101 00 15 130	0,00
1102 20 10 200	42,00
1102 20 10 400	36,00
1102 30 00 000	—
1102 90 10 100	0,00
1103 11 10 200	0,00
1103 11 90 200	0,00
1103 13 10 100	54,00
1103 14 00 000	—
1104 12 90 100	8,26
1104 21 50 100	0,00

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 3008/95 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1995
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione,
del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione
del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modifi-
cato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1740/95 ⁽²⁾, in
particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del
28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di
conversione da applicare nel quadro della politica agricola
comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94
prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati
commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round,
i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori
forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e
per i periodi precisati nell'allegato ;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori
forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli
figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del
regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella
riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre
1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1995.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.
⁽²⁾ GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 10.
⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 dicembre 1995, recante fissazione dei valori
forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni
ortofrutticoli

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 50	052	67,0	0805 30 40	022	73,4
	060	80,2		052	72,7
	064	59,6		204	53,2
	066	41,7		388	67,5
	068	62,3		400	98,6
	204	101,7		512	54,8
	208	44,0		520	66,5
	212	117,9		524	100,8
	624	345,9		528	94,7
	999	102,3		600	79,0
	0707 00 40	052		84,4	624
053		166,9	999	76,3	
060		61,0	0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	052	65,4
066		53,8		064	78,6
068		60,4		388	39,2
204		49,1		400	75,1
624		118,7		404	55,2
999		84,9		508	68,4
0709 10 40		220		244,5	512
	999	244,5		524	57,4
0709 90 79	052	79,1		528	48,0
	204	77,5	728	107,3	
	412	54,2	800	78,0	
	624	172,6	804	21,0	
	999	95,9	999	62,1	
0805 10 61, 0805 10 65, 0805 10 69	052	41,3	0808 20 67	052	143,7
	204	49,0		064	73,6
	388	40,5		388	79,6
	600	58,4		400	104,7
	624	46,6		512	89,7
	999	47,2		528	84,1
0805 20 31	052	77,3	624	79,0	
	204	77,8	728	115,4	
	624	79,7	800	55,8	
	999	78,3	804	112,9	
0805 20 33, 0805 20 35, 0805 20 37, 0805 20 39	052	60,5	999	93,8	
	464	87,6			
	624	100,6			
	999	82,9			

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1995

relativa alla nomina di membri della Corte dei conti delle Comunità europee

(95/550/CE, Euratom, CECA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando che occorre procedere a nuove nomine,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 45 B, paragrafo 3,

DECIDE:

Articolo unico

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 188 B, paragrafo 3,

Sono nominati membri della Corte dei conti per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2001 compreso:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 160 B, paragrafo 3,

- il sig. Bernhard Friedmann
- la sig.ra Kalliopi Nikolaou
- il sig. Jean-François Bernicot
- il sig. François Colling
- il sig. Maarten B. Engwirda
- il sig. Hubert Weber
- il sig. John Wiggins

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 22,

visti i pareri del Parlamento europeo⁽¹⁾,

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1995.

considerando che i mandati dei sig. Bernhard Friedmann, Constantinos Androutsopoulos, Daniel Strasser, Maurice Thoss, André J. Middelhoek, Hubert Weber e John Wiggins scadono il 20 dicembre 1995;

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BORRELL FONTELLES

⁽¹⁾ Pareri emessi il 14 dicembre 1995, non ancora pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 1995

relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CE

(IV/34.179, 34.202, 216 — Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf e Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven)

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(95/551/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 15, paragrafo 2,

visti la denuncia presentata il 13 gennaio 1992 da M.W.C. M. Van Marwijk ed altri, unitamente ad una domanda di provvedimenti provvisori, e gli statuti e i regolamenti comunicati in data 15 gennaio e 6 febbraio 1992 rispettivamente dalla Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf e della Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven,

dopo aver dato modo alle parti interessate, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento n. 17 al regolamento n. 99/63/CEE della Commissione, del 25 luglio 1963, relativo alle audizioni previste dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio⁽²⁾, di manifestare il loro punto di vista sugli addebiti contestati dalla Commissione,

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue :

I. FATTI

La denuncia

- (1) Il 13 gennaio 1992 M.W.C.M. van Marwijk e dieci altre imprese hanno presentato una denuncia e una domanda di provvedimenti provvisori, sostenendo che la Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven (in seguito FNK) e la Stichting Certificatie

Kraanverhuurbedrijf (nel seguito SCK) violavano le regole di concorrenza del trattato CE in quanto escludevano i non aderenti dal noleggio di gru mobili e imponevano tariffe prefissate sulla base dei propri statuti e regolamenti.

Gli accordi notificati

- (2) Lo statuto⁽³⁾ e il regolamento di certificazione delle imprese di noleggio di gru⁽⁴⁾ della SCK, con numerosi allegati, il più importante dei quali contiene i requisiti per la certificazione, sono stati notificati alla Commissione il 15 gennaio 1992. Lo statuto⁽⁵⁾ e il regolamento interno⁽⁶⁾ della FNK sono stati notificati il 6 febbraio 1992. In entrambi i casi veniva richiesta un'attestazione negativa o, in subordine, un'esenzione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3.

FNK

Le regole della FNK prevedono tra l'altro, nella versione notificata, l'obbligo per gli aderenti di praticare prezzi accettabili per il noleggio e di applicare le condizioni generali pubblicate dalla FNK, che comprendono clausole relative al prezzo [articolo 3, lettere b) e c) del regolamento interno della FNK] e l'obbligo per gli aderenti stessi di dare la preferenza ad altri aderenti nel caso in cui debbano prendere a noleggio gru supplementari [articolo 3, lettera a) del regolamento interno della FNK].

SCK

Le regole della SCK comprendono tra l'altro, nella versione notificata, il divieto per le imprese aderenti alla SCK di prendere a noleggio gru

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

⁽²⁾ GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

⁽³⁾ In data 9 gennaio 1992.

⁽⁴⁾ In data 1° gennaio 1992.

⁽⁵⁾ In data 17 luglio 1989.

⁽⁶⁾ In data 31 ottobre 1988.

supplementari da imprese non aderenti (il cosiddetto divieto di noleggio di cui all'articolo 7, secondo trattino del regolamento di certificazione delle imprese di noleggio di gru della SCK).

Le parti

- (3) La denuncia è stata presentata da imprese che offrono in locazione gru mobili. A momento della presentazione del reclamo, nove delle denunzianti avevano sede nei Paesi Bassi e due in Belgio e nessuna di esse era membro della FNK né aderiva alla SCK. Dopo la presentazione della denuncia nel gennaio del 1992, tre delle imprese di noleggio di gru che lo avevano sottoscritto hanno aderito alla FNK ed una di esse ha aderito anche alla SCK.
- (4) La FNK è un'associazione di imprese che offrono in locazione gru mobili. L'associazione è stata costituita il 13 marzo 1971 ed ha sede a Culemborg. Scopo statutario della FNK è la difesa degli interessi delle imprese di noleggio di gru, e in particolare degli aderenti, e la promozione di contatti e di legami di collaborazione tra gli aderenti, nel senso più ampio del termine. A norma dello statuto non possono aderire alla FNK imprese che non abbiano sede nei Paesi Bassi. A metà del 1994 l'associazione contava 196 aderenti.
- (5) La SCK, che ha sede allo stesso indirizzo a Culemborg, è stata costituita il 13 luglio 1984. Si tratta di un'organizzazione che, per statuto, ha lo scopo di promuovere e di mantenere la qualità delle imprese di noleggio di gru⁽¹⁾. Per tale scopo, SCK ha istituito un sistema di certificazione di diritto privato ad adesione facoltativa. A metà del 1994 la SCK contava 190 aderenti, per la maggior parte imprese iscritte anche alla FNK⁽²⁾.

Il mercato

- (6) Le gru di cui trattasi vengono impiegate soprattutto nell'edilizia, nell'industria petrolchimica e nel settore dei trasporti nei Paesi Bassi. Tra le imprese di noleggio di gru è molto diffusa la pratica della presa in locazione di gru di altri noleggiatori: dal punto di vista della razionalizzazione del materiale e dell'utilizzo ottimale delle capacità, infatti, prendere temporaneamente in locazione delle gru (supplementari) può essere più vantaggioso che acquistarle. Al momento della notificazione esiste-

vano nei Paesi Bassi, secondo la FNK, circa 350 imprese di noleggio di gru con un fatturato complessivo di circa 450 milioni di ECU. La quota di mercato degli aderenti alla FNK e detentori di un certificato della SCK è stato stimato, in uno studio indipendente sul settore effettuato nel 1990, al 78 %⁽³⁾. La FNK e la SCK sostengono che la loro quota di mercato nel 1992 ammontava al 51 % circa, effettuando il calcolo a partire dal numero totale stimato delle gru destinate al noleggio nei Paesi Bassi (circa 3 000) e dal numero delle gru degli aderenti alla FNK (1 544)⁽⁴⁾. A causa di problemi di trasporto, sempre secondo la FNK, la maggior parte delle gru sono impiegate entro un raggio di circa 50 km, e di conseguenza le imprese di altri Stati membri hanno nei Paesi Bassi un mercato limitato alle zone vicine alla frontiera belga e tedesca.

Vigilanza delle autorità pubbliche

- (7) A norma della « Arbeidsomstandighedenwet » (legge sulle condizioni di lavoro — in prosieguito « Arbowet »), il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi che le attrezzature utilizzate nel lavoro siano costruite in maniera adeguata e corretta e a farle revisionare periodicamente. Questa norma viene tradotta in disposizioni più precise in vari decreti in materia di sicurezza basati sulla Arbowet, tra cui il « Veiligheidsbesluit voor fabrieken of werkplaatsen » e il « Veiligheidsbesluit restgroepen », che fissano norme di sicurezza per la costruzione e l'utilizzazione di gru ed apparecchi di sollevamento. In base a queste norme sono state poi elaborate disposizioni specifiche per i diversi tipi di gru e di apparecchi di sollevamento, tenendo presenti anche i requisiti di cui alla direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle macchine⁽⁵⁾. Un analogo dispositivo normativo esiste in Germania e in Belgio.

⁽³⁾ Secondo lo studio effettuato sul settore dalla NMB, nel 1990 erano attive 240-280 imprese di noleggio di gru, di cui almeno 170 aderenti alla FNK. La NMB aveva valutato la quota di mercato della FNK nel 1989 al 78 % (344 milioni di HFL su 440), basandosi sui seguenti dati: un fatturato medio di 254 000 HFL per gru, 1 354 gru in possesso degli aderenti alla FNK, nonché sul fatto che i non aderenti alla FNK sono generalmente imprese relativamente piccole.

Secondo la relazione finale sul riesame di SCK da parte del Raad voor de Certificatie (consiglio per la certificazione) dell'11 gennaio 1993, circa il 70 % delle gru noleggiate nei Paesi Bassi sono di imprese certificate dalla SCK.

⁽⁴⁾ Secondo la relazione annuale del KeBoMa per il 1992, vi sono nei Paesi Bassi 3 432 gru mobili, di cui secondo FNK/SCK, circa 3 000 sono destinate al noleggio.

⁽⁵⁾ GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CE (GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1). Le gru sono state inserite nel campo d'applicazione della direttiva in occasione di una precedente modifica [direttiva 91/368/CE (GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 16)].

⁽¹⁾ Inizialmente la SCK aveva lo scopo di promuovere e mantenere la qualità delle imprese di noleggio di gru nei Paesi Bassi. Con modifica apportata allo statuto il 9 gennaio 1992, sono state soppresse le parole « nei Paesi Bassi ».

⁽²⁾ Delle 190 imprese iscritte alla SCK al 21 luglio 1994 solo 7 non aderiscono anche alla FNK. Inversamente, al 21 luglio 1994 solo 12 delle 193 aderenti alla FNK non erano certificate dalla SCK.

Il collaudo a norma di legge delle gru e degli apparecchi di sollevamento viene effettuato prima della prima messa in servizio⁽¹⁾ e, in seguito, dopo i primi tre anni di servizio e poi ogni due anni. La fondazione KeBoMa (Keuring Bouw Machines) di Ede è stata riconosciuta nel 1982 dal ministro degli Affari sociali, in virtù del « Veiligheidsbesluit voor fabrieken of werkplaatsen », come ente per lo svolgimento di ispezioni e prove per, fra l'altro, gru ed apparecchi di sollevamento mobili⁽²⁾. KeBoMa è l'unico organismo di collaudo incaricato e riconosciuto dall'amministrazione pubblica per lo svolgimento di tali collaudi⁽³⁾. In caso di gravi deficienze, KeBoMa deve informare l'Ispettorato del lavoro. A parte i collaudi di legge da parte di KeBoMa, il datore di lavoro è tenuto a far controllare le gru almeno una volta l'anno da un esperto sufficientemente qualificato per questo compito a giudizio dell'Ispettorato del lavoro⁽⁴⁾.

Struttura della FNK e della SCK

- (8) La SCK è stata riconosciuta come ente di certificazione da parte del consiglio per la certificazione, il che implica tra l'altro che essa, a giudizio del consiglio, possiede il requisito dell'indipendenza.
- (9) Ciò non toglie che tra la FNK e la SCK esista uno stretto legame. Tutti i membri del comitato direttivo della SCK, secondo lo statuto in vigore dal momento della costituzione della SCK fino al 15 dicembre 1987, venivano nominati e potevano essere rimossi dal consiglio d'amministrazione della FNK. Dalla modifica dello statuto del 15 dicembre 1987 è il comitato direttivo stesso della FNK che provvede a coprire i posti vacanti, ma i membri del comitato facenti parte della categoria (la metà del comitato direttivo) venivano nominati, fino al 20 giugno 1994, su proposta vincolante della FNK. Il carattere vincolante della proposta è stato soppresso solo in tale data. Fino al 20 giugno 1994 la FNK aveva quindi un'influenza decisiva sulla nomina di almeno la metà del comitato direttivo della SCK. Poiché a norma di statuto il comitato direttivo della SCK prende le sue decisioni a maggioranza semplice, ne consegue che esso non poteva di fatto prendere alcuna decisione senza il consenso della FNK.

Il comitato direttivo è assistito da un consiglio consultivo, che dal 20 giugno 1994 è indicato nello statuto della SCK come « consiglio degli esperti », i

cui membri sono nominati e rimossi dal comitato direttivo della SCK, fino al 15 dicembre 1987 sentito il consiglio d'amministrazione della FNK e da tale data fino al 20 giugno 1994 previa consultazione della FNK, che può essa stessa proporre dei nominativi. Il consiglio si compone di otto membri, di cui due provenienti dalla FNK stessa, tre da organizzazioni aderenti e (associazioni di) imprese che ricorrono ai servizi di imprese di noleggio di gru e tre altri membri. Tra i compiti del consiglio vi è quello di consigliare il comitato direttivo della SCK in merito alle modalità e alla sostanza del sistema di certificazione e alla fissazione dei requisiti e delle modalità di prova che sono alla base del sistema di certificazione stesso. Il parere del consiglio ha valore vincolante (articolo 2 del regolamento del consiglio consultivo).

Le singole decisioni di certificazione vengono prese dalla « commissione di certificazione » che è composta di due membri del comitato direttivo non provenienti dalla categoria (ma di cui uno è un ex rappresentante dei clienti) e del presidente del consiglio degli esperti. La Commissione di certificazione è nominata dal comitato direttivo della SCK.

Nella sua notifica la SCK ha esplicitamente dichiarato che la sua costituzione è avvenuta su iniziativa della FNK⁽⁵⁾. Inoltre dall'atto costitutivo si desume chiaramente che la SCK è stata costituita su mandato della FNK. Le due organizzazioni hanno lo stesso indirizzo e lo stesso segretariato e, fino al 1° gennaio 1993, avevano persino lo stesso numero di telefono⁽⁶⁾. Gli statuti e i regolamenti delle due organizzazioni sono stati notificati dallo stesso rappresentante e nella stessa forma. Il medesimo rappresentante ha risposto a nome sia della SCK che della FNK alla comunicazione degli addebiti del 16 dicembre 1992 e alla comunicazione degli addebiti del 21 ottobre 1994. Fino al settembre del 1987, perché una domanda di certificazione da parte della SCK fosse presa in considerazione, il richiedente doveva essere associato alla FNK. Fino all'ottobre del 1993, i detentori di un certificato della SCK erano obbligati a praticare le condizioni generali redatte dalla FNK. Dal settembre del 1987 al 1° gennaio 1992, la partecipazione al progetto di certificazione della SCK era circa tre volte meno costosa per gli aderenti alla FNK che per i non aderenti e durante lo stesso periodo la SCK ha ricevuto una sovvenzione dalla FNK. La SCK ha beneficiato, dal 1985 al 1987, anche di una sovvenzione dell'amministrazione olandese.

(1) L'obbligo di collaudo prima della prima messa in servizio è soppresso, ai sensi della direttiva sulle macchine (cfr. la nota precedente) dal 1° gennaio 1993 per le gru provviste di marchio CE (quest'ultimo termine è stato successivamente mutato in « marcatura CE » in forza dell'articolo 6 della direttiva 93/68/CEE) e corredate di una dichiarazione di conformità CE conforme alla direttiva 89/392/CEE del Consiglio.

(2) Decisione di riconoscimento del Segretario di Stato agli affari sociali e all'occupazione del 18 febbraio 1982, n. 230677 (Stcrt. 77).

(3) Relazione annuale 1992 della fondazione KeBoMa, pag. 1.

(4) Può per esempio essere riconosciuto come esperto il fornitore della gru, ma in pratica anche per questi fini si ricorre spesso a KeBoMa.

(5) Si veda il punto 4 della notifica. Questo fatto è esplicitamente menzionato anche nella relazione finale su SCK, pag. 3 (cfr. nota 3, pag. 80).

(6) Tuttavia, a quanto si desume da una lettera del 21 luglio 1994, dal 1° gennaio 1993 SCK ha un altro indirizzo postale.

Comportamento della FNK e della SCK

FNK

- (10) A norma di statuto, scopo della FNK è la promozione degli interessi delle imprese di noleggio di gru in generale e dei propri aderenti in particolare, come pure dei contatti e della collaborazione reciproca tra gli aderenti nel senso più ampio. Gli obiettivi e le modalità della loro realizzazione sono descritti nello statuto e nel regolamento interno. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1 dello statuto, le decisioni prese conformemente allo statuto e ai regolamenti sono vincolanti per i membri. In virtù dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), un membro che non rispetti le decisioni prese può essere espulso dall'organizzazione.

Nel regolamento interno della FNK sono rimaste in vigore, dal 15 dicembre 1979 al 28 aprile 1992, disposizioni che obbligavano gli aderenti alla FNK a dare la preferenza agli altri membri dell'organizzazione nel dare e nel prendere a noleggio gru, nonché a praticare tariffe « ragionevoli ». A tal fine la FNK ha pubblicato fino al 1992, nel manuale da essa edito, calcoli dei costi con le corrispondenti tariffe raccomandate. Secondo uno studio indipendente sul settore, tali tariffe raccomandate erano in generale superiori a quelle di mercato⁽¹⁾. Fino al 1992 si svolgevano regolarmente consultazioni tra le imprese di noleggio di gru che possedevano determinate categorie di gru in merito a dette tariffe raccomandate nonché alle tariffe reciproche, ossia delle tariffe applicate per la messa a disposizione reciproca di gru tra le stesse imprese di noleggio. Queste tariffe reciproche erano in generale lievemente inferiori alle tariffe raccomandate, ma sempre superiori a quelle di mercato⁽²⁾. Il coinvolgimento della FNK nelle consultazioni sulle tariffe tra le imprese di noleggio di gru è desumibile tra l'altro dal fatto che la FNK metteva a disposizione, per dette consultazioni, gli uffici della sua segreteria e un collaboratore di tale segreteria provvedeva alla stesura dei resoconti e alle altre funzioni amministrative⁽³⁾.

Inoltre i membri della FNK sono tenuti, a norma del regolamento interno, a praticare le condizioni generali redatte dalla FNK stessa⁽⁴⁾. Dette condizioni generali contengono disposizioni dettagliate in materia di prezzi e di tariffe; vi vengono prescritte, tra l'altro, durante minime di noleggio, maggiorazioni per domeniche e giorni festivi e spese di annullamento, e vi si fa riferimento alle tariffe raccomandate redatte dalla FNK.

(¹) Studio sul settore delle imprese di noleggio di gru della NMB, 15 dicembre 1990, pag. 19.

(²) Studio sul settore della NMB, pag. 4, 15 e 19 e punto 19 della notifica della FNK.

(³) Si veda il punto 19 della notifica della FNK e la lettera della FNK del 3 marzo 1992 a varie imprese di noleggio di gru.

(⁴) Condizioni generali per l'esecuzione di ordini da parte degli esercenti di gru, depositate presso la cancelleria dei tribunali circoscrizionali di Amsterdam e di Rotterdam il 1° gennaio 1991.

Con ordinanza emessa con procedimento sommario dal presidente del tribunale circoscrizionale di Utrecht l'11 febbraio 1992, alla FNK è stato imposto, tra l'altro, di sospendere l'applicazione del principio di preferenza a favore dei membri e dei sistemi di tariffe consigliate e reciproche da essa elaborati e praticati.

SCK

- (11) Scopo statutario della SCK è la promozione e la salvaguardia della qualità delle imprese di noleggio di gru. Detto scopo deve essere conseguito attraverso la fissazione di linee direttrici, da tradurre in pratica mediante un regolamento sull'organizzazione delle imprese di noleggio di gru, un sistema di certificazione e un sistema di controllo per assicurare il rispetto delle linee direttrici in questione. La certificazione comporta la verifica di una serie di aspetti organizzativi delle imprese stesse: rispetto delle disposizioni legali in materia di detrazione delle imposte e dei contributi sociali, possesso di un'assicurazione, di un'affidabilità creditizia e di una liquidità sufficienti, qualificazione professionale degli operatori delle gru. Le imprese dovevano inoltre dimostrare di essere iscritte nel registro della Camera di commercio, il che escludeva in pratica l'ammissione di imprese non aventi sede nei Paesi Bassi, o almeno la rendeva molto difficile. A decorrere dal 1° maggio 1993, questo requisito è stato modificato, nel senso che per le imprese estere viene accettata anche la prova della loro iscrizione in un registro commerciale equivalente.

La certificazione comporta inoltre la verifica delle caratteristiche tecniche delle gru. Infine, fino al 21 ottobre 1993 le imprese erano tenute ad applicare le condizioni generali della FNK. Queste includono, come si è spiegato al considerando 10, disposizioni in materia di tariffe.

I requisiti di certificazione sono stabiliti dal consiglio degli esperti, mentre la commissione di certificazione è incaricata delle concrete operazioni di certificazione. È in particolare fra i membri del consiglio degli esperti che sono fortemente rappresentate le imprese dei settori che si avvalgono dei servizi delle imprese di noleggio di gru. Tra le imprese i cui rappresentanti siedono nel consiglio degli esperti della SCK vi sono DSM e Shell. Un membro e il presidente del comitato direttivo della SCK sono (ex) rappresentanti di Akzo. Le imprese che noleggiavano gru sono quindi incoraggiate a rivolgersi alle imprese certificate. Il sistema è completato dal divieto di noleggio citato sopra al considerando 2, entrato in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 1991, per effetto del quale alle imprese certificate non è consentito di prendere in locazione gru supplementari da imprese che non aderiscono alla SCK⁽⁵⁾. Poiché nel settore si lavora

(⁵) Prima dell'introduzione del divieto di noleggio il 1° gennaio 1991, era in vigore una disposizione transitoria che stabiliva essenzialmente che il detentore di un certificato era tenuto a verificare, quando prendeva a noleggio una gru, che il materiale e il personale fossero conformi ai requisiti applicabili, cosicché egli se ne potesse assumere la responsabilità.

spesso in subappalto, è presumibile che per effetto di una simile clausola il fatturato delle imprese non aderenti, come van Marwijk, abbia subito un considerevole pregiudizio. Un tribunale nazionale (cfr. sotto, considerando 13) ha imposto alla SCK di sospendere l'applicazione del divieto di presa a noleggio; la SCK vi ha provveduto il 4 novembre 1993.

Il procedimento davanti alla Commissione

- (12) In esito ad un esame provvisorio del caso, la Commissione ha ritenuto che potesse essere opportuno revocare, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 6 del regolamento n. 17, l'immunità dalle ammende prevista dall'articolo 15, paragrafo 5 del medesimo regolamento, ritenendo che si applicasse l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato e che non fosse giustificata l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, soprattutto perché la SCK vietava alle imprese aderenti di prendere a noleggio gru da imprese non aderenti e allo stesso tempo impediva o almeno rendeva difficile l'adesione di imprese estere. Il divieto di presa a noleggio aveva effetti rilevanti, specie se si considera che alla gestione della SCK partecipavano grandi imprese che ricorrono regolarmente e frequentemente ai servizi di imprese di noleggio di gru. Dopo lunghe discussioni, sia orali che scritte, con la FNK e la SCK, la Commissione ha adottato la decisione 94/272/CE⁽¹⁾, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 6 del regolamento n. 17, del 13 aprile 1994.

Il procedimento davanti ai giudici nazionali

- (13) Con ordinanza emessa con procedimento sommario l'11 febbraio 1992, il presidente del tribunale circoscrizionale di Utrecht, su richiesta di van Marwijk e altri, ha imposto alla FNK di non applicare l'obbligo di preferenza come pure il sistema di tariffe raccomandate e reciproche. Alla SCK è stato imposto di non applicare il divieto di noleggio. Questa ordinanza è stata annullata, sempre con procedimento sommario, dalla Corte d'appello di Amsterdam, tra l'altro con la motivazione che non era a priori evidente e al di sopra di qualsiasi dubbio che le disposizioni incriminate non avessero alcuna possibilità di beneficiare di un'esenzione da parte della Commissione. Di conseguenza, la SCK ha reso di nuovo applicabile, lo stesso giorno, il divieto di noleggio.

Dopo l'invio della comunicazione degli addebiti del 16 dicembre 1992, van Marwijk e gli altri autori della denuncia si sono nuovamente rivolti al presidente del tribunale circoscrizionale di Utrecht, che ha deciso, con sentenza emessa con procedimento sommario del 6 luglio 1993, che il divieto di noleggio doveva essere reso inapplicabile, in quanto la Commissione aveva preso ufficialmente posizione nei confronti delle disposizioni incriminate e

di conseguenza era diventato chiaro che esse non avevano alcuna possibilità di beneficiare di un'esenzione. Questa sentenza è stata confermata dalla Corte d'appello di Amsterdam il 18 ottobre 1993. In ottemperanza alla sentenza della Corte d'appello, la SCK ha quindi redatto e diffuso, il 4 novembre 1993, una dichiarazione in tal senso, per effetto della quale il divieto di noleggio è stato revocato fino alla decisione definitiva della Commissione in materia.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

1. Articolo 85, paragrafo 1

Accordi tra imprese e decisioni di associazioni di imprese

FNK

- (14) La FNK è un'associazione, i cui membri sono imprese che esercitano l'attività di noleggio di gru. Ciò risulta dagli articoli 1 e 2 dello statuto della FNK e dalle informazioni fornite nella notifica.

La FNK è quindi un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1.

- (15) Lo statuto della FNK, che detta le norme fondamentali della FNK e che disciplina i rapporti giuridici tra la FNK e i suoi membri, è un accordo ai sensi del medesimo articolo (vedi decisione 88/587/CEE della Commissione, Hudson's Bay — Dansk Pelsdyravlereforening)⁽²⁾.

- (16) Il regolamento interno della FNK costituisce una decisione di un'associazione di imprese, nel senso che è stato approvato a norma dello statuto della FNK, e per la precisione ai sensi dell'articolo 4 di detto statuto. Il regolamento interno ha per effetto di vincolare i membri della FNK.

SCK

- (17) La SCK è una fondazione di diritto olandese che esercita attività commerciali ed economiche. Essa ha per oggetto la certificazione, dietro pagamento, di imprese di noleggio di gru e non è in alcun modo un ente di diritto pubblico.

La SCK è pertanto un'impresa ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1.

- (18) Il fatto che la SCK sia un organismo di certificazione riconosciuto dal consiglio per la certificazione e che sia conforme alle norme europee in materia (serie EN 45000) non osta all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1. Il fatto che la regolamentazione della SCK sia stata riconosciuta dal consiglio per la certificazione non significa comunque che essa sia autorizzata a comportarsi in modo incompatibile con il diritto della concorrenza.

⁽¹⁾ GU n. L 117 del 7. 5. 1994, pag. 30.

⁽²⁾ GU n. L 316 del 23. 11. 1988, pag. 43.

- (19) Le imprese di noleggio di gru certificate dalla SCK sono anch'esse imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1.

La partecipazione al sistema di certificazione della SCK, per cui è richiesta l'accettazione dello statuto e della regolamentazione della SCK, costituisce quindi un accordo o una decisione di un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1.

Restrizioni della concorrenza

Le tariffe raccomandate e reciproche della FNK

- (20) Fino all'ordinanza del giudice nazionale dell'11 febbraio 1992, i membri della FNK erano tenuti a praticare tariffe «ragionevoli» per il noleggio di gru. A tal fine la FNK pubblicava calcoli dei costi e le corrispondenti tariffe raccomandate⁽¹⁾. Queste tariffe e le tariffe praticate dalle imprese di noleggio di gru per la messa a disposizione reciproca di gru venivano regolarmente discusse tra le imprese che noleggiavano determinate categorie di gru. Come spiegato al considerando 10, la FNK era coinvolta in tali discussioni. Questi prezzi consigliati stabiliti in comune, che potevano poi essere rispettati o meno nella pratica, consentivano comunque di prevedere con un ragionevole grado di certezza quale sarebbe stata la politica di prezzo dei concorrenti. Anche se, come sostiene la FNK, l'interpretazione del concetto di «ragionevole» fosse stata lasciata alle imprese di noleggio stesse, il che non è comprovato in alcun modo, rimane sempre il fatto che la ragionevolezza delle tariffe era oggetto di consultazioni tra le imprese di noleggio di gru e la FNK. L'affermazione della FNK che si trattava solo di tariffe raccomandate «per uso interno» disconosce il fatto che i membri della FNK, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) del regolamento interno della FNK, erano obbligati a praticare tariffe «ragionevoli». La tesi della FNK che le imprese di noleggio di gru erano «pienamente libere» di stabilire le proprie tariffe non risponde quindi al vero. Ai sensi dell'articolo 3, lettera c) del medesimo regolamento i membri della FNK sono tenuti a praticare le condizioni generali redatte dalla FNK, le quali fanno riferimento alle tariffe raccomandate dalla FNK. Sulla base dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d) dello statuto un membro che violi, tra l'altro, il regolamento interno può essere espulso dall'associazione. Di conseguenza il sistema di tariffe raccomandate e reciproche, inteso a precisare il concetto di «tariffe ragionevoli», ricade, secondo la prassi della Commissione e la giurisprudenza della Corte di giustizia — in particolare le sentenze del 17 ottobre 1972, nella causa 8/72/Vereniging van Cementhandelaren c/Commissione,

e del 27 gennaio 1987, nella causa 45/85/Verband der Sachversicherer c/Commissione⁽²⁾ — nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1.

- (21) Gli accordi in questione possono restringere sensibilmente la concorrenza, visti il fatturato totale del settore delle imprese di noleggio di gru e la quota di mercato detenuta dalle imprese aderenti alla FNK (vedi il considerando 6).

Il divieto di prendere a noleggio (SCK)

- (22) Ai titolari della certificazione SCK era fatto divieto, a norma dell'articolo 7 del regolamento, di prendere gru a noleggio da imprese non aderenti alla SCK. Questo divieto è stato finalmente revocato il 4 novembre 1993, per ordine del giudice nazionale.
- (23) Il divieto di rivolgersi a imprese non certificate dalla SCK in caso di subappalto restringe la libertà di scelta delle imprese certificate. Se detto divieto vada considerato come atto ad impedire, restringere o falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 è cosa da valutare nel concreto contesto giuridico ed economico. Se il divieto fosse associato ad un sistema di certificazione pienamente aperto, indipendente e trasparente e prevedesse il riconoscimento di garanzie equivalenti espresse da altri sistemi, si potrebbe difendere la tesi che esso non produce alcun effetto di limitazione della concorrenza ma è inteso puramente a garantire la qualità dei beni o dei servizi sottoposti a certificazione.

Come illustrato più dettagliatamente sotto, nel caso in esame il divieto di prendere a noleggio ricade nel divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 in quanto in ogni caso il sistema di certificazione della SCK non è pienamente aperto, o almeno non lo era fino al 21 ottobre 1993, e non consente il riconoscimento di garanzie equivalenti da parte di altri sistemi.

- (24) Il sistema di certificazione SCK presentava fin dall'inizio le caratteristiche di un sistema chiuso. I membri della FNK erano già in precedenza (e fino al 28 aprile 1992) tenuti a dare la preferenza ad altri membri nel prendere a noleggio gru, a norma dell'articolo 3, lettera a) del regolamento interno della FNK. Dalla sua costituzione, il 13 luglio 1984, fino al 18 settembre 1987 solo i membri della FNK, potevano chiedere di essere certificati dalla SCK (articolo 2 del regolamento di certificazione delle imprese di noleggio di gru). Poiché, a norma dell'articolo 4, lettera a) dello statuto della FNK, sono ammesse a far parte dell'associazione solo imprese di noleggio di gru aventi sede nei Paesi Bassi, le imprese di noleggio di gru estere erano escluse dalla partecipazione al sistema di

⁽¹⁾ Punti 17 e 18 della notifica della FNK.

⁽²⁾ Racc. 1972, pag. 977, punti 15-25; Racc. 1987, pag. 405, punti 34-43.

certificazione SCK. È vero che nel settembre del 1987 l'esplicita condizione di appartenenza alla FNK per l'ammissione alla certificazione da parte della SCK è stata soppressa, ma di fatto l'adesione al progetto di certificazione è rimasta più difficile per i non aderenti alla SCK che per gli aderenti. Per esempio, i costi di partecipazione per le imprese non aderenti alla FNK erano fino al gennaio del 1992 notevolmente più alti che per i membri della FNK (cfr. considerando 9). Le imprese aderenti alla SCK sono quindi manifestamente in gran parte le stesse che aderiscono alla FNK (cfr. considerando 5). L'accesso al sistema di certificazione era inoltre reso più difficoltoso alle imprese di noleggio di gru estere dal fatto che i requisiti per la certificazione erano ricalcati in particolare sulla situazione nei Paesi Bassi. Per esempio, fino al 1° maggio 1993 era richiesta l'iscrizione nel registro della Camera di commercio e fino al 21 ottobre 1993 dovevano essere obbligatoriamente praticate le condizioni generali della FNK (cfr. considerando 11).

- (25) Inoltre il sistema di certificazione della SCK non prevede il riconoscimento di garanzie equivalenti risultanti da altri sistemi: né da sistemi di certificazione istituiti da altri organismi di diritto privato all'interno dell'Unione europea, né da regolamentazioni pubbliche che prescrivono garanzie equivalenti per quanto riguarda la sicurezza sul mercato del noleggio di gru.

In una lettera del 12 luglio 1993, il cui contenuto è stato ulteriormente precisato in una lettera del 3 agosto 1993, la SCK ha proposto di modificare il divieto di presa a noleggio, quale è formulato nell'articolo 7, secondo trattino del regolamento sulla certificazione delle imprese di noleggio di gru, nel senso che possano essere impiegate solo gru « provviste di un valido attestato di certificazione, rilasciato previa certificazione da parte della fondazione oppure da parte di un altro organismo di certificazione — olandese o estero — che sia qualificato a certificare imprese di noleggio di gru e che applichi criteri di cui sia dimostrabile l'equivalenza ».

Il 2 agosto 1993, la Commissione ha comunicato per iscritto alla SCK che la proposta non bastava a far cadere le obiezioni della Commissione, in quanto nulla giustificava la presunzione che un sistema di certificazione di diritto privato, quale quello instaurato dalla SCK, offrisse garanzie essenzialmente superiori a quelle insite nei requisiti di legge già in vigore per quanto riguarda le gru e gli apparecchi di sollevamento. Tutte le macchine di questo tipo e le loro parti rientrano nel campo d'applicazione della già citata direttiva 89/392/CEE. Inoltre KeBoMa, l'organismo riconosciuto dall'amministrazione olandese per il collaudo delle gru, non poteva allora essere considerato un organismo di certificazione qualificato, cosicché le gru provviste solo del marchio di certificazione della KeBoMa, e quindi conformi a tutti i requisiti di

legge in materia, sarebbero state sempre colpite dal divieto di presa a noleggio. La proposta della FNK e della SCK avrebbe quindi avuto in pratica scarse o nessuna conseguenza.

- (26) Il divieto di prendere a noleggio, introdotto il 1° gennaio 1991, ha rafforzato il carattere chiuso del sistema di certificazione e favoriva di fatto il mantenimento di rapporti di esclusiva tra le imprese aderenti.

Il divieto di presa a noleggio non limitava solo la libertà di manovra delle imprese aderenti e quindi la concorrenza reciproca, ma, cosa più importante, rendeva anche assai difficile l'accesso al mercato dei Paesi Bassi per i terzi, e in particolare per le imprese aventi sede in un altro Stato membro (cfr. considerando 11, primo comma). La SCK non ha dimostrato che il sistema di certificazione in esame non potrebbe funzionare senza il suddetto divieto di presa a noleggio e le altre limitazioni. Il fatto che il sistema della SCK, dopo la forzata soppressione di dette limitazioni, con ogni evidenza funzioni ancora sembra indicare piuttosto il contrario.

- (27) La natura e gli effetti di limitazione della concorrenza del divieto di presa a noleggio nell'ambito del sistema di certificazione della SCK devono essere valutati alla luce del frequente ricorso al noleggio di gru da altre imprese di noleggio, delle quote di mercato delle imprese aderenti alla SCK e della posizione della FNK, nonché del coinvolgimento nella SCK delle maggiori imprese che noleggiavano gru. La presenza di dette imprese negli organi sociali della SCK ha in pratica l'effetto di mettere i detentori della certificazione della SCK in una posizione più favorevole per ottenere gli appalti più importanti. Le istruzioni interne di grandi imprese come la Shell e le Ferrovie olandesi dispongono che si deve ricorrere esclusivamente ai servizi di imprese di noleggio di gru certificate dalla SCK.

- (28) Negli articoli 9 e 10 del regolamento della SCK si legge che le imprese aderenti possono essere sospese o vedersi ritirare la certificazione qualora non rispettino i loro diversi obblighi, tra cui il divieto di presa a noleggio. La sospensione o il ritiro della certificazione di un'impresa aderente vengono resi noti mediante pubblicazione di avvisi a pagamento nella stampa specializzata (cfr. articolo 8 del regolamento della SCK), il che implica, in primo luogo, una minaccia di ritiro della certificazione ad altri aderenti che continuano a mantenere rapporti di affari con l'impresa in questione e, in secondo luogo, un suggerimento di carattere generale che è meglio non ricorrere ai servizi di tale impresa. Avvisi di questo genere sono quindi estremamente dannosi per gli interessati. Questa procedura di sospensione e di ritiro della certificazione rafforza il carattere restrittivo del divieto di presa a noleggio.

- (29) Mentre tra le condizioni di adesione alla FNK vi è quella di avere sede nei Paesi Bassi [statuto della FNK, articolo 4, lettera a)], i requisiti per la certificazione della SCK, nella versione originariamente

notificata, erano esclusivamente ed interamente fondati e ricalcati sulla situazione esistente nei Paesi Bassi, il che escludeva le imprese di altri Stati membri, in particolare del Belgio e della Germania (cfr. considerando 11), o almeno rendeva loro assai difficile l'accesso al mercato olandese. Al contrario, non risulta che alle imprese dei Paesi Bassi che intendano per esempio lavorare sul mercato belga o tedesco siano imposte altre condizioni che quella di conformarsi ai requisiti di legge ivi vigenti. La Germania e il Belgio hanno un sistema comparabile a quello dei Paesi Bassi per quanto riguarda il collaudo di legge delle gru.

- (30) Il divieto di presa a noleggio della SCK è atto a limitare sensibilmente la concorrenza, in considerazione del fatturato totale del settore del noleggio di gru, della quota di mercato delle imprese detentrici della certificazione SCK e del coinvolgimento delle imprese clienti nella SCK.

Effetto pregiudizievole sul commercio tra Stati membri

- (31) La FNK e la SCK hanno negato l'esistenza di effetti di pregiudizievole sul commercio tra Stati membri, facendo presente la scarsità delle attività transfrontaliere nel settore in questione, dato che « le gru mobili non sono per natura destinate ad essere trasportate ». Tuttavia dal manuale della FNK si può desumere che le gru Krupp possono viaggiare ad una velocità massima di 63-76 km/h (manuale 1991, pagina 10). In un annuncio pubblicitario a pagina 124 del manuale della FNK, vengono offerte in noleggio gru con una capacità di sollevamento da 12 a 400 tonnellate « rapidamente installabili dappertutto ». Ciò significa che (come del resto è implicito nell'aggettivo « mobile ») è perfettamente possibile spostare le gru mobili, e il sistema rappresenta quindi un potenziale ostacolo al commercio intracomunitario. Che le imprese interessate non esercitino attualmente attività intracomunitarie non è rilevante, come ha osservato la Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza 25 ottobre 1983, causa 107/82 (AEG/Commissione)⁽¹⁾. Il fatto che due delle imprese reclamanti siano belghe dimostra che è effettivamente possibile esercitare attività intracomunitarie. Per i motivi illustrati ai considerandi 21 e 30, il pregiudizio (potenziale) per il commercio intracomunitario è sensibile.

2. Articolo 85, paragrafo 3

- (32) Lo statuto e il regolamento interno della FNK, come pure lo statuto e il regolamento della SCK, sono stati notificati alla Commissione al fine di ottenere un'attestazione negativa o, in via sussidiaria, un'esenzione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3.

- (33) Ai fini di un'eventuale esenzione la FNK e la SCK devono dimostrare, tra l'altro, che gli accordi e le decisioni di associazioni di imprese di cui trattasi contribuiscono a migliorare i servizi di noleggio di gru e riservano agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva. Il miglioramento deve comportare vantaggi obiettivi e sensibili tali da compensare gli svantaggi sotto il profilo della concorrenza (vedi sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 luglio 1966 nelle cause riunite 53/64 e 58/64, Consten e Grunding c/Commissione)⁽²⁾.

Le tariffe raccomandate e reciproche

- (34) Non è risultato che l'obbligo di praticare tariffe « ragionevoli », benché abbia a detta delle parti l'obiettivo di accrescere la trasparenza sul mercato, contribuisca a migliorare i servizi di noleggio di gru e che gli utilizzatori, cioè le imprese che prendono gru a noleggio, beneficino di una congrua parte dell'utile che ne deriva. Al contrario, dallo studio indipendente sul settore citato al considerando 10 risulta che le tariffe raccomandate e reciproche fissate da FNK per precisare il concetto di « ragionevole » erano in generale superiori alle tariffe di mercato. Gli autori dello studio spiegano questo fatto con la considerazione che « sul mercato occorre fare i conti con la concorrenza ».
- (35) Sulla base di quanto precede, è da escludere un'esenzione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE.

Il divieto di prendere a noleggio (SCK)

- (36) Per stabilire se il divieto di noleggio possa beneficiare di un'esenzione, occorre considerarlo nel contesto del sistema di certificazione nel quale tale divieto è operante.

La SCK ha sostenuto che scopo del sistema di certificazione è l'instaurazione della trasparenza del mercato e che il divieto di prendere a noleggio va considerato come elemento determinante per garantire la qualità delle gru e del servizio offerto dalle imprese aderenti. Il sistema di certificazione instaurato dalla SCK darebbe garanzie maggiori di quelle insite nella semplice rispondenza ai requisiti stabiliti, indirettamente o direttamente, per legge. Il divieto di prendere a noleggio costituirebbe l'unico strumento atto a verificare l'effettivo rispetto dei requisiti stabiliti dalla SCK. In realtà il divieto di prendere a noleggio sarebbe una misura resa necessaria dagli stessi criteri di riconoscimento della Commissione di certificazione, che si fondano sulle norme ISO relative ai sistemi di controllo della qualità.

⁽¹⁾ Racc. 1983, pag. 3151, punto 60 della motivazione.

⁽²⁾ Racc. 1966, pag. 457, in particolare pag. 524.

- (37) La Commissione non condivide questo punto di vista. Innanzitutto non è risultato che il sistema di certificazione della SCK comporti veramente un « valore aggiunto » rispetto alle norme stabilite per legge. Gli obblighi imposti alle imprese aderenti sono quasi identici a quelli stabiliti dalle disposizioni legislative in vigore, in particolare per quanto riguarda le norme in materia fiscale e di previdenza sociale, da una parte, e quelle in materia di sicurezza, dall'altra (cfr. considerando 11). Ciò è stato esplicitamente ammesso dalla SCK nella sua notifica. SCK vi rilevava in particolare che « la SCK intende solamente assicurare che un'impresa certificata possa dimostrare di adempiere agli obblighi di legge »⁽¹⁾.

Spetta alle autorità pubbliche vigilare sul rispetto delle disposizioni di legge da parte di tutte le imprese, a prescindere dal fatto che aderiscano o meno al sistema di certificazione (vedi sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 12 dicembre 1991 nella causa T-30/89, Hilti AG c/Commissione)⁽²⁾. Gli autori della denuncia hanno comunicato alla Commissione documenti dai quali risulta che le imprese che non aderiscono al sistema di certificazione della SCK possono ugualmente dimostrare che soddisfano i requisiti di legge. A giudizio della Commissione, le restrizioni imposte alle imprese aderenti e gli svantaggi che ne derivano alle imprese non aderenti sono comunque più rilevanti che gli eventuali vantaggi prospettati dalla SCK.

Infatti la maggior parte dei requisiti in materia di sicurezza che la SCK prescrive per la certificazione di un'impresa di noleggio di gru sono previsti anche dai decreti in materia di sicurezza fondati sulla Arboret e dalle diverse regolamentazioni ministeriali in argomento. Il controllo dell'osservanza di tali disposizioni è assicurato, su incarico delle autorità pubbliche, in particolare dalla KeBoMa e dall'Ispettorato del lavoro. Anche gli obblighi imposti dalla SCK che non si riferiscono alla sicurezza, come la corretta detrazione delle imposte e dei contributi sociali, l'iscrizione alla Camera di commercio, l'assicurazione della responsabilità civile, l'affidabilità creditizia e l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro trovano per lo più riscontro in disposizioni di legge. La SCK si spinge al di là di quanto imposto dalla legge quando stabilisce requisiti anche per quanto riguarda l'organizzazione interna dell'impresa, ma questo da solo non basta a giustificare le restrizioni imposte alla concorrenza.

Inoltre, anche ammettendo che i vantaggi del sistema di certificazione prospettati dalla SCK siano più importanti degli svantaggi che ne derivano per le imprese non aderenti, non è stato plausibilmente

dimostrato che il sistema di certificazione della SCK non potrebbe funzionare senza il divieto di prendere a noleggio. Anzi, il sistema ha funzionato di fatto senza tale divieto dal 4 novembre 1993 (cfr. considerando 11). Il divieto di prendere a noleggio consegue, secondo la SCK, dal paragrafo 2.5 dei criteri di riconoscimento della commissione di certificazione, che derivano dalle norme ISO per i sistemi di controllo della qualità. Il paragrafo 2.5 propone in realtà tre soluzioni alternative per il controllo della qualità di un'impresa fornitrice, ossia, nel caso in esame, di un'impresa dalla quale si intendano noleggiare delle gru. Esso ammette tra l'altro anche la possibilità che l'impresa di noleggio di gru che assume il ruolo di committente giudichi essa stessa, sotto la propria responsabilità, se l'altra impresa di noleggio dalla quale intende noleggiare altre gru soddisfi i requisiti di legge in materia di qualità, per esempio facendosi presentare i certificati di collaudo, le patenti degli operatori ecc. In questo modo le imprese di noleggio di gru che per qualsiasi motivo non vogliono aderire alla SCK conserverebbero in linea di principio tutte le possibilità di accesso al mercato, senza che sia compromessa la qualità.

- (38) Il fatto che la politica di certificazione della Commissione lasci spazio a sistemi di certificazione privati intesi ad assicurare un controllo complementare dell'osservanza dei requisiti di legge non osta al fatto che le modalità di tali sistemi debbano rispettare le regole di concorrenza del trattato. Le restrizioni di concorrenza che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non possono dunque essere considerate giustificate per il solo motivo che l'introduzione di un sistema di certificazione in quanto tale è compatibile con la politica della Commissione in materia.
- (39) Sulla base di quanto precede, è da escludere un'esenzione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE per quanto riguarda il divieto di prendere a noleggio.

3. Articolo 3 del regolamento n. 17

- (40) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento n. 17, la Commissione, se constata un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85 del trattato, può obbligare, mediante decisione, le imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata.

4. Articolo 15 del regolamento n. 17

- (41) A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a) del regolamento n. 17, la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese e alle associazioni di imprese ammende che variano da un minimo di 1 000 ad un massimo di 1 milione di ECU, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al

(1) Punto 28 della notifica della SCK. Si vedano anche i punti 26 e 27 di detta notifica. A quanto pare ora la SCK prende le distanze da quanto aveva essa stessa sostenuto (risposta alla comunicazione degli addebiti del 21 ottobre 1994, pag. 19, nota 3).

(2) Racc. 1991, pag. II-1439, punto 118 della motivazione.

10 % del volume di affari realizzato nell'esercizio precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione, quando esse, intenzionalmente o per negligenza, abbiano commesso un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85. Per determinare l'ammontare dell'ammenda la Commissione tiene conto di tutti i fattori rilevanti, e in particolare della gravità e della durata dell'infrazione.

- (42) A norma dell'articolo 15, paragrafo 5 del medesimo regolamento, non possono essere inflitte ammende per comportamenti attinenti a decisioni e pratiche concordate posteriori alla notificazione alla Commissione ed anteriori alla decisione da questa adottata a norma dell'articolo 85, paragrafo 3. Con la decisione 94/272/CE di cui sopra la Commissione, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 6 del regolamento n. 17, ha tuttavia dichiarato inapplicabile tale disposizione nel caso in esame, cosicché vi è la possibilità di infliggere un'ammenda alla FNK e alla SCK anche per il periodo posteriore alla notificazione e anteriore alla decisione finale.
- (43) La Commissione ritiene che nel caso in esame occorra infliggere un'ammenda alla FNK in relazione al sistema di tariffe raccomandate e reciproche e alla SCK in relazione al divieto di prendere a noleggio.
- (44) La FNK e la SCK non possono non essere state consapevoli del fatto che le pratiche incriminate tendevano a limitare la concorrenza, o almeno avevano tale effetto.
- (45) Per determinare l'ammontare dell'ammenda la Commissione tiene conto in particolare dei seguenti fattori:
- le disposizioni di cui trattasi costituiscono uno strumento artificiale di controllo o di limitazione del mercato olandese del noleggio di gru e falsano quindi il gioco della concorrenza nel mercato comune del noleggio di gru;
 - la FNK e la SCK, che mantengono tra loro stretti legami, raggruppano un gran numero di imprese che occupano congiuntamente una parte rilevante del mercato del noleggio di gru;
 - le parti hanno cessato di applicare le disposizioni di cui trattasi solo perché costrette da una decisione giudiziaria.
- (46) Le disposizioni della FNK relative all'applicazione di tariffe «ragionevoli» sono state introdotte il 15 dicembre 1979 e sono rimaste in vigore fino al 28 aprile 1992. Le disposizioni della FNK sono state notificate alla Commissione il 6 febbraio 1992. Poiché la decisione 94/272/CE di revoca dell'im-

munità dalla ammende concerne il divieto di prendere a noleggio le gru e non il sistema di tariffe raccomandate e reciproche della FNK, l'ammenda da infliggere alla FNK può coprire soltanto il periodo sino al 6 febbraio 1992. Il divieto di prendere a noleggio è stato introdotto nel regolamento della SCK il 1° gennaio 1991 e dichiarato inapplicabile tra il 17 febbraio 1992 e il 9 luglio 1992 e successivamente a partire dal 4 novembre 1993, a seguito di sentenze del giudice nazionale. Al fine del calcolo dell'ammontare delle ammende non si è tenuto conto del periodo intercorso tra la notificazione dell'accordo della SCK in data 15 gennaio 1992 e la notificazione alla SCK della decisione 94/272/CE in data 22 aprile 1994,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La FNK ha violato l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato applicando, nel periodo compreso tra il 15 dicembre 1979 e il 28 aprile 1992, un sistema di tariffe raccomandate e di compensazione grazie al quale i suoi aderenti potevano prevedere le rispettive politiche in materia di prezzi.

Articolo 2

La FNK è tenuta, qualora non lo abbia già fatto, a porre immediatamente fine all'infrazione di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La SCK ha violato l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato vietando alle imprese aderenti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1991 e il 4 novembre 1993, con un'interruzione dal 17 febbraio 1992 al 9 luglio 1992, di prendere a noleggio gru da imprese non aderenti alla SCK e quindi, visto che il sistema di certificazione della SCK non era conforme al criterio dell'apertura e non consentiva il riconoscimento di garanzie equivalenti offerte da altri sistemi, ostacolando l'accesso delle imprese di noleggio di gru non aderenti alla SCK, e in particolare delle imprese estere, al mercato del noleggio di gru nei Paesi Bassi.

Articolo 4

La SCK è tenuta, qualora non lo abbia già fatto, a porre immediatamente fine all'infrazione di cui all'articolo 3.

Articolo 5

1. Alla FNK viene inflitta, per l'infrazione di cui all'articolo 1, un'ammenda di 11 500 000 ECU.
2. Alla SCK viene inflitta, per l'infrazione di cui all'articolo 3, un'ammenda di 300 000 ECU.

Articolo 6

Le ammende di cui all'articolo 5 sono versate entro tre mesi dalla notificazione della presente decisione, in ecu, sul seguente conto della Commissione delle Comunità europee :

310-0933000-34
Bank Brussel Lambert
Europees Agentschap
R. Schumanplein 5
B-1040 Brussel.

A decorrere dalla scadenza del suddetto termine, l'ammenda produce di diritto interessi al tasso applicato dall'Istituto monetario europeo alle sue operazioni in ecu il primo giorno feriale del mese di adozione della presente decisione, maggiorato di 3,5 punti percentuali, ossia il 9,25 %.

Articolo 7

Sono destinatarie della presente decisione :

1) Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf
Postbus 551
NL-4100 AH Culemborg

2) Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven
Postbus 312
NL-4100 AH Culemborg

La presente decisione costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 192 del trattato CE.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1995.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione
